

dente del Consiglio dei ministri, approva la politica nazionale del Governo del Re, e la condotta dei plenipotenziari sardi nel Congresso di Parigi, e confidando che il Governo persevererà fermamente nella stessa politica, passa all'ordine del giorno. »

La pongo a partito.

(La Camera sorge in massa, ed approva alla quasi unanimità.)

(Vivi applausi dalle tribune.)

La seduta è levata alle ore 5 e un quarto.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della tassa degl'interessi;

2° Discussione del bilancio passivo del dicastero degli esteri per l'anno 1857;

3° Discussione del bilancio passivo del dicastero delle finanze pel 1859.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1856

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CADORNA.

SOMMARIO. *Atti diversi. Relazione sul progetto di legge per facoltà alla provincia di Genova di eccedere il limite dell'imposta — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della tassa degl'interessi — Emendamento del deputato Ricardi C., all'articolo 1, combattuto dai deputati Cavour G. relatore, Daziani e Della Motta, e dal ministro di grazia e giustizia — Si approvano i due primi paragrafi dell'articolo 1, e quindi l'articolo 2 — Obbiezioni ed opinioni dei deputati Isola, Menabrea, Cavour G. relatore, Arnulfo, Sineo, Ricardi C., Farina P., Tegas, e del ministro di grazia e giustizia — Proposizione del deputato Farina P. — Osservazioni in riassunto, del relatore Cavour G. — Annunzio di proposta del deputato Cadorna C., per un indirizzo di ringraziamento all'esercito.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

6132. Cattaneo Giovanni ispettore forestale in ritiro, rinnova con ampie spiegazioni le domande da esso sporte colla petizione segnata col n° 6026.

6133. Ventiquattro macellai esercenti in Torino rassegnano alcune considerazioni per ottenere che, abolita la vendita delle carni in città, il macellamento ed il commercio di questa vengano ricollocati negli appositi locali siti alle porte della città stessa.

6134. Il sindaco di Nuoro trasmette una deliberazione di quel Consiglio comunale, tendente ad ottenere che nel progetto di legge sul riordinamento giudiziario venga stabilito che la città di Nuoro sarà creata sede ordinaria delle Assisie.

6135. Lo stesso sindaco rassegna alla Camera altra deliberazione di quel Consiglio comunale, nella quale vengono espresse alcune considerazioni per comprovare la convenienza, che la strada nazionale da Cagliari a Terranova passi dai campi di Orotelli all'altipiano di Bitti, ai campi del Budduio, ad Alamonte e Terranova.

6136. Il sindaco ed il Consiglio comunale di Bussana, provincia di San Remo, rappresentano i gravi danni a cui sottostarebbe quel comune, qualora la provincia di cui fa parte, fosse soppressa ed incorporata a Nizza o ad Oneglia.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Si procederà all'estrazione a sorte del nome dei signori deputati che avranno a comporre la deputazione per assistere alla solennità religiosa per la festa dello Statuto.

La deputazione rimane composta dei signori deputati:

Gallo, Bianchi, Casaretto, Melegari, Musso, Asproni, Somis, Mautino, Capriolo, Ricardi Carlo, Annoni, Cavalli, Cornero, Billet, Farina Maurizio.

La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

SULIS. Colla petizione 6134, di cui venne testè letto il sunto, il comune di Nuoro chiede che nel nuovo progetto di legge riguardante il riordinamento giudiziario venga fissato che quella città sia stabilita sede ordinaria delle Assisie per la divisione. Io prego la Camera che, secondo l'usanza introdotta, voglia trasmettere questa petizione alla Giunta incaricata di esaminare il progetto di legge sul riordinamento giudiziario.

Similmente il detto comune, con altra petizione n° 6135, chiede che fra le due linee che si idearono per la costruzione della strada nazionale da Cagliari a Terranova se ne scelga

una nella petizione segnata. I motivi della scelta sono sviluppati nella petizione medesima.

Trattandosi di cosa che interessa assai la prosperità del paese, domanderei che questa petizione fosse dichiarata di urgenza.

PRESIDENTE. La prima di queste petizioni sarà trasmessa, senza che occorra deliberazione, alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per il riordinamento giudiziario; la seconda, se non vi sono opposizioni, sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER DAR FACOLTÀ ALLA DIVISIONE ED ALLE PROVINCE DI GENOVA DI ECCEDERE IL LIMITE DELL'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Il deputato Ricci ha la parola.

RICCI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge, con cui si fa facoltà alla divisione ed alle provincie di Genova di eccedere il limite dell'imposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1048.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TASSA DEGLI INTERESSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi (1).

La Camera avendo chiusa nell'altra seduta la discussione generale, si passerà agli articoli.

« Art. 1. L'interesse è legale o convenzionale.

« L'interesse legale è determinato dalla legge e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

« Nelle materie civili l'interesse convenzionale dovrà risultare da atto scritto.

« Nelle commerciali potrà farsene prova nei modi ammessi dalle leggi e consuetudini proprie del commercio. »

La Giunta propone la soppressione dei due ultimi alinea; e siccome questa soppressione ha qualche relazione col principio che si troverebbe sancito nell'articolo 5, così io credo che la votazione si potrebbe dividere e che, dopo avere deliberato sui primi alinea del progetto ministeriale, accettati dalla Commissione, si potrebbe rimandare la discussione circa i due ultimi fin dopo che la Camera abbia espresso il suo voto in ordine all'articolo 5.

RICARDI C. Bene avvertiva l'onorevole presidente, che una parte dell'articolo 1, tal quale è stato presentato dal Ministero, proveniente dal Senato, era stata poi dalla Commissione con qualche differenza formolata coll'articolo 5.

Io credo che molto facilmente, stando ai principii stessi che la Commissione ha emessi, si possano riunire in uno i tre primi articoli, e perciò io avrei in animo di proporre un emendamento, il quale, diversificandosi per poco dalla redazione della Commissione in quanto alla sostanza, comprendesse le cose medesime in un articolo solo.

(1) Veggasi la seduta del 5 di questo mese.

Per maggior chiarezza, se il signor presidente me lo permette, darò lettura di questa mia proposizione comprensiva dei tre articoli, e noterò poi in qual parte essa varia dal progetto della Commissione. Mi pare che si potrebbe redigere un articolo unico di legge in questo modo:

« La tassa dell'interesse in ragione del cinque e del sei per cento, secondochè si tratta di obbligazione civile o commerciale, è mantenuta nei casi soltanto in cui l'interesse sia dovuto, e manchi in una convenzione scritta che ne stabilisca la misura. »

Come vede la Camera, a me pare che non fosse il caso di dover cominciare colla distinzione tra l'interesse legale ed il convenzionale.

Siccome nel progetto della Commissione, che io adotto in massima, d'interesse convenzionale non è in seguito più questione, a me pare che anche in conseguenza della legislazione nostra presente e passata, basterebbe dire che è mantenuto soltanto l'interesse legale per quei dati casi che la Commissione stessa ha stabiliti, vale a dire per quei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

Io non so perchè in una legge formolata nella guisa che la Commissione intenderebbe, si tratti ancora d'interesse convenzionale e si cominci da una distinzione, la quale servirebbe forse di maggiore chiarezza, ove la legge fosse appoggiata a questa distinzione medesima; ma dal momento che d'interesse convenzionale non sarà più questione, vale a dire che si lascerà libertà di convenirlo come sembri meglio, pare a me che si possa tradurre un articolo in questo pensiero, dicendo che la tassa per l'interesse è mantenuta soltanto nei casi in cui l'interesse sia dovuto, ma manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

Un'altra lieve differenza che passa tra il mio emendamento e la redazione della Commissione sta in questo che all'articolo 5 la Commissione stabilisce una pena di nullità per coloro che, stipulando un interesse, non avessero ciò fatto per iscritto. Io comprendo la ragione per cui la Commissione venne in questa sentenza, vale a dire che gl'interessi dovessero risultare da scritto, ad oggetto che lo scritto serva di qualche ritegno dal domandare interessi eccessivi; tuttavia la pena della nullità sarà, a mio avviso, inutile, come quella che non potrà applicarsi; inquantochè non essendo l'interesse scritto, potranno mancare le prove, e ad ogni modo la pena sarebbe eccessiva nel senso che potrebbe colpire contraenti onesti.

Perciò a me pare che nel caso in cui la stipulazione dell'interesse non sia stata stabilita per atto scritto, possa bastare che questo interesse sia determinato nel limite di quello stabilito dalla legge; vale a dire al 5 o al 6 per cento, secondochè si tratti di materia civile o commerciale. Frattanto sottomettendo questa redazione alla Camera, mi dispenso per ora dal propugnare l'emendamento della Commissione a petto del progetto ministeriale, perchè forse sarebbe superfluo il farlo; mi riservo però di prendere la parola per quelle spiegazioni che saranno necessarie.

CAVOUR G., relatore. L'onorevole Ricardi ha avuto la compiacenza di trasmettere alla Commissione una copia del suo emendamento. Veramente ci è pochissima differenza tra il suo concetto ed il nostro; ma credo però che le formole del progetto della Commissione, che ha conservato una gran parte di quello del Ministero, sieno più chiare, più nette e più precise. Non so pertanto vedere quale vantaggio ci sarebbe ad ammettere questa nuova redazione.

Fu fatta anche nel seno della Commissione una leggiera os-

servazione sulla prima parte dell'articolo, cioè circa la locuzione: « l'interesse è legale o convenzionale. »

Fu osservato che questo era piuttosto una definizione dottrinale che legislativa. Ma la Commissione notò prima di tutto che questo articolo è preso dal Codice francese, ed è già conosciuto; esso, da oltre cinquant'anni non ha mai dato luogo a nessun inconveniente.

In secondo luogo, vi può essere un certo inconveniente quando il legislatore fa una spiegazione dottrinale in materie speculative, perchè, si dice benissimo, il legislatore non ha maggior autorità in queste cose che qualunque dottore, che qualunque professore; ma è ben altra cosa quando si tratta di specificare il significato dei vocaboli. Il legislatore, per essere chiaro, per impedire cavillazioni forensi, stabilisce talvolta, in modo preciso, il significato dei vocaboli che egli stesso adopera. Ciò è spesso conveniente e talvolta necessario. Ora, se si adotta il progetto della Commissione, che qui pienamente concorda col Ministero, è necessario di stabilire che la legge contempla due titoli diversi per cui è dovuto l'interesse; l'uno è titolo *ipso jure*, stabilito dalla legge stessa, l'altro è quello che si pattuisce fra due parti. La Commissione adunque non può aderire alla formola proposta dall'onorevole Ricardi. In quanto alla questione della nullità della convenzione non iscritta, essa è assai grave, e mi riservo di trattarla quando verrà in campo l'articolo terzo. Per ora mi oppongo ad una mutazione di dicitura, nella quale la Commissione non sa vedere vantaggio alcuno.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Nemmeno il Ministero può aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Ricardi.

Convengo che col medesimo si semplificherebbe la redazione della legge; ma due motivi mi trattengono dall'accettarlo; il primo, lo dichiaro schiettamente, deriva dal timore che per volere il meglio si perda il bene, poichè avrei qualche inquietudine sull'approvazione definitiva della legge, qualora fosse concepita nei termini generici proposti dall'onorevole preopinante; per altra parte, vi troverei anche inconvenienti di principio.

Mi pare infatti che con essi vengano a confondersi due cose che vogliono essere tenute essenzialmente fra di loro distinte. Bisogna cioè separare quello che ha un carattere passeggero, temporaneo, per così dire, dalla questione perenne e di principio. Noi vogliamo dichiarare e dichiararlo in modo assoluto che l'interesse convenzionale non sarà sottoposto mai a veruna tassa, e che sarà sempre libero alle parti di fissarlo secondo che crederanno giusto e conveniente. La tassa legale è cosa che non può di sua natura esser perpetua, ma dipende dal valore che, a giudizio del legislatore, ha l'uso del denaro.

Attualmente noi crediamo che questo valore sia giustamente determinato al 5 per cento quando si tratta di materia civile, ed al 6 per cento se si tratta di materia commerciale; ma forse da qui ad un anno, da qui a due, potremo ravvisare giusto che questa tassa legale sia minore o maggiore, perchè maggiore o minore sia generalmente riconosciuto il prezzo dell'uso del danaro. Conviene perciò che una disposizione sia distinta dall'altra, come distinto è lo scopo, e come distinta deve esserne la durata.

Per questo motivo, e per quello che mi limitai ad accennare, io non potrei aderire al temperamento proposto dall'onorevole preopinante, sebbene, lo ripeto, ammetta che semplificherebbe di molto la redazione della legge.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiato l'emendamento dell'onorevole deputato Ricardi.

(È appoggiato.)

Il deputato Ricardi ha la parola.

RICARDI C. Risponderò pochissime parole, sperando di chiarire in breve il mio divisamento.

L'onorevole relatore mi ha essenzialmente obbietato che il Codice francese porta questa distinzione tra l'interesse legale e l'interesse convenzionale, ed io ciò ammetto molto facilmente, non solo perchè è un fatto, ma perchè è un fatto naturale.

Il Codice francese mantiene le due qualità di interesse legale e convenzionale sotto certi vincoli, ha dei vincoli tanto per l'interesse legale quanto per l'interesse convenzionale, e ha dovuto fare per ciò, rispetto a quest'ultimo, un capo di legislazione? Ma nel caso nostro, in cui si tratta di non aver più tassa legale che nei casi in cui non siavi convenzione speciale, non si comprenderebbe per quale buona ragione sarebbe scritto in capo della legge che vi è un interesse legale ed un interesse convenzionale.

Di interesse convenzionale in faccia alla legge, non è fatta parola nella legge proposta dalla Commissione. In essa non trovo che la libertà della convenzione; perciò mi parve che bastasse accennare all'interesse legale nei casi in cui si vuole che la legge intervenga per stabilirlo.

Quanto poi a quello che operava il signor ministro della giustizia, io soggiungerò che il timore che il mio emendamento possa essere di ostacolo a che col tempo e in dati casi di mutamenti economici si possa variare poi la tassa dell'interesse legale, io mi permetterò di notare che non determino nel mio emendamento che la tassa legale stabilita al 5 per cento od al 6, secondo che si tratta di materia civile o commerciale, non possa subire quelle mutazioni che le circostanze vorranno, e che quando i poteri legislativi crederanno di variare questa tassa legale non avranno che da variare le cifre del 5 o del 6 per cento, e in tutto il resto continueranno a mantenersi le disposizioni della legge che io propongo in questo mio articolo.

Circa la pena di nullità che si sarebbe inflitta nel progetto della Commissione, io me ne rimetto intieramente alla saviezza della Camera.

DAZZANI. Mi pare che se il Codice francese ha fatto questa distinzione tra l'interesse legale e l'interesse convenzionale, mentre fu stabilita la tassa per entrambi in modo uniforme, tanto più dobbiamo farlo noi dal punto che stabiliamo all'interesse legale una tassa, e lasciamo libera la tassa per l'interesse convenzionale, stabilendo però per questi mutui alcune speciali norme come quelle indicate negli articoli 6 e 7. Ma l'onorevole deputato Ricardi ci dice che non esiste più l'interesse convenzionale dal momento che la legge non stabilisce più tassa per esso, e vi lascia la libertà di convenirla nel modo in cui dai contraenti si crederà nel loro interesse. A me sembra che anche dopo l'adozione dell'attuale progetto di legge esisterà sempre l'interesse convenzionale; non esisterà più la tassa voluta dalla legge dell'interesse convenzionale, non esisterà più alcun limite per l'interesse convenzionale, se volete, ma vi esisterà sempre l'interesse convenzionale stabilito su quella tassa che le parti contratteranno fra loro, ma esisterà sempre l'interesse che la legge dà diritto di conseguire in forza di una convenzione; e questo si chiama eziandio allora interesse convenzionale.

Per tale motivo, mi pare, che sia necessario indicare questa distinzione nella legge.

PRESIDENTE. Se fosse approvata la redazione proposta dall'onorevole deputato Ricardi, scomparirebbero i due primi alinea dell'articolo 1 del progetto ministeriale; così mi pare che, anzitutto, la Camera debba deliberare su questi due alinea.

RICARDI C. Permetta, signor presidente; io vorrei che si votasse sul progetto della Commissione.

PRESIDENTE. In quanto al progetto della Commissione in questa parte è d'accordo con quello del Ministero.

RICARDI C. Mi pare, che se non si vota prima l'emendamento mio, sia inutile deliberare dopo.

PRESIDENTE. L'emendamento non porta la soppressione di questi due alinea. Nel suo sistema non si parla nè d'interesse legale, nè d'interesse convenzionale; dunque prima conviene che sia deciso se si voglia o no ammettere questa distinzione.

DELLA MOTTA. Io ho domandato la parola per fare osservare che ora in sostanza si tratta di una semplice esposizione di forma. La questione verte sopra parole le quali non contengono nessuna disposizione legislativa; e per verità mi pare che il motivo che l'onorevole Ricardi ha addotto per togliere questo primo alinea del progetto ministeriale conservato in quello della Commissione, non sia molto fondato, perchè anche nel progetto della Commissione la differenza fra l'interesse convenzionale e legale sussiste, ed è materia di disposizioni particolari a tale specie d'interessi.

Egli è per se stesso nella natura delle cose che vi sia l'interesse convenzionale, cioè che si distingua dall'interesse legale; nulla di strano che la legge esprima questa distinzione; e poichè stabilisce quale è e quando nasce l'interesse legale, è naturale che dica anche che cosa è il convenzionale. Né questo altera per niente i principii e i limiti della legge, nè la libertà nel votare le disposizioni che si vorranno poi applicare.

L'onorevole preopinante però crede inutile almeno questa distinzione, se si adotta il principio di lasciare in piena libertà l'interesse convenzionale; nel qual caso sembra non dover la legge contenere disposizione nè parola particolare di tale interesse. Ma la Commissione ha pur proposto gli articoli 6 e 7 esclusivamente relativi all'interesse convenzionale; dunque essa fu coerente a se stessa, e vi è nel suo progetto ragione per esprimere questa distinzione. Nel progetto del Ministero si doveva distinguere perchè l'articolo 3 mantiene un limite preciso anche per l'interesse convenzionale; in quello della Commissione occorre lo stesso motivo, perchè se non vi si stabilisce all'interesse suddetto un limite fisso, si stabilisce però un limite da apprezzarsi dai tribunali.

D'altronde essendo, ripeto, questione di parole, il conservare quelle di questo alinea che esprimono un fatto, e non contengono alcuna principio, non pregiudica per niente alla legge, nè alle questioni che riguarderanno gli articoli di dispositiva.

RICARDI C. Domando la parola.

Mi permetterò di osservare che nel mio concetto, l'articolo 6 dovrebbe precisamente sopprimersi; perciò la difficoltà mossa dall'onorevole Della Motta sarebbe per me presto superata.

Osserverò poi al deputato Daziani che, sebbene nel Codice francese sia conservata la distinzione tra l'interesse legale e il convenzionale non ostante che la tassa ne sia uniforme, ciò non influisce sulla mia proposta, giacchè il Codice francese sanziona ad ogni modo il tasso legale dell'interesse per le materie civili e commerciali, anche quando tale interesse non è dovuto per legge; e nel caso nostro invece l'interesse convenzionale sarebbe lasciato in piena facoltà delle parti, che è quanto dire che la legge non avrebbe ad occuparsene.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Io capisco benissimo che forse nel sistema totale che l'onorevole Ricardi ha in mente, queste parole po-

trebbero parergli supervacanee; ma parmi che egli appuntasse la Commissione di contraddizione nell'aver introdotto questi due primi alinea, mentre poi non manteneva il principio proposto dal Ministero di tassazione per gli interessi convenzionali.

Ora si è a questa obbiezione che io rispondeva che la Commissione mi pare essere stata coerente, poichè quel principio ricompariva in qualche maniera negli articoli 6 e 7. Questi articoli non sono ancora in discussione, e la Camera potrà adottarli o no; ma io ho indicata la ragione perchè la Commissione ha mantenuto i primi alinea del progetto ministeriale, esprimenti la distinzione dell'interesse in legale e convenzionale.

Io credo poi che il Codice francese, implicitamente almeno, avrà voluto indicare i titoli legali per cui l'interesse si produce. L'interesse si produce o per forza di legge o per forza di convenzione; ma quando non c'è nè legge nè convenzione che lo fissi, si potrebbe dubitare se legalmente o no nasca da se stesso per pura natura delle cose. Invece con questa indicazione che l'interesse è solamente dovuto in quei casi in cui o la legge lo attribuisce o la convenzione lo stabilisce, non vi può più essere dubbio; su questo senso l'indicazione di quei due titoli produttivi dell'interesse, non è superflua. Io del resto torno a dire, che trattasi di una questione più di forma che di sostanza; questione di poco rilievo, e che però non mi pare che stia male quest'articolo in principio della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 1. S'intende che coloro i quali accettano l'emendamento proposto dal deputato Ricardi, voteranno contro questa prima parte dell'articolo.

Essa è così concepita:

« L'interesse è legale o convenzionale. »

(È approvata.)

Ora metto ai voti il primo alinea:

« L'interesse legale è determinato dalla legge, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto, e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. »

(È approvato.)

Il deputato Ricardi mantiene il resto del suo emendamento?

RICARDI C. È oramai inutile.

PRESIDENTE. La discussione sui due ultimi alinea dell'articolo primo è rimandata dopo che si sarà deliberato sul l'articolo 5.

Metto ai voti l'articolo 2 proposto dal Ministero e mantenuto dalla Commissione.

« Art. 2. La tassa legale degli interessi, in ragione del 3 e del 6 per cento, secondo che si tratti di obbligazioni civili o commerciali, è mantenuta. »

(La Camera approva.)

L'articolo terzo del progetto proposto dal Ministero è così concepito:

« Negli affari di commercio l'interesse potrà essere convenuto a volontà delle parti. »

La Giunta per contro fa questa proposizione.

« L'interesse convenzionale è liberamente stabilito dalla volontà dei contraenti. Per altro in materia civile, la stipulazione dell'interesse dovrà risultare da atto scritto sotto pena di nullità. »

« Nelle materie commerciali si starà agli usi ed alle consuetudini del commercio. »

ESOLA. Domando la parola.

Nella prima parte di quest'articolo terzo trovo a fare una

osservazione. Nella generalità dei termini con cui è stabilita la pena di nullità per qualunque stipulazione d'interesse che non risulti da atto scritto, è certo che rimangono comprese tanto le stipulazioni di interessi per somme di mutuo, o per altro titolo sorpassanti le 500 lire, come per quelle che sieno entro le lire 500. Ora questa disposizione non sarebbe molto in armonia coi principii del Codice civile, i quali, nel mentre stabiliscono per regola generale che tutte le obbligazioni debbano risultare da atto scritto, e limitano la prova testimoniale, l'ammettono per altro nei contratti che non eccedono le 500 lire. Se da una parte sarà ammessa la forza dell'obbligazione quanto al capitale, e che non sia ammessa la stessa forza quanto alla stipulazione degli interessi sul capitale medesimo, certamente insorge un'antinomia di principii.

Bisogna dare una ragione per cui, anche dove la legge ammette che l'obbligazione possa risultare senza prova scritta, vale a dire anche per mezzo di prova testimoniale, quando vi sia pure annesso l'interesse, la stipulazione debba essere nulla. Allora l'atto si scinderà per se stesso nei suoi effetti; sarà valido, sebbene non fatto per iscritto, quanto al capitale, e non sarà valido quanto alla stipulazione dell'interesse.

Questa antinomia di principii richiede certamente una spiegazione per parte della Commissione, perchè implicitamente contiene una deroga a quello che è stabilito dal Codice civile, il quale non distingue la stipulazione del capitale da quella degli interessi.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io credo che si debbono dividere le due questioni che presenta quest'articolo 5. Una è di merito, e l'altra è di forma.

Primieramente in questo articolo terzo si stabilisce in modo generico che l'interesse convenzionale è liberamente pattuito dalla volontà dei contraenti senza distinguere tra le materie commerciali e le materie civili; quindi si prescrive che questa convenzione debba risultare in iscritto, sotto pena di nullità.

Pertanto io desidererei che le due parti di quest'articolo fossero discusse e votate separatamente; epperò prego l'onorevole presidente di metterne anzitutto ai voti la prima parte.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto; del resto osservo che essa parmi richiesta dai termini stessi in cui è concepito l'articolo.

MENABREA. Est-ce qu'on discute le projet du Ministère, ou celui de la Commission?

PRESIDENTE. Si discute quello del Ministero, ma gli emendamenti della Giunta hanno sempre la priorità.

DE FORESTA, ministro di grazia o giustizia. Io ho già dichiarato nella discussione generale che non aveva nessuna difficoltà che si discutesse e si mettesse ai voti il progetto della Commissione in via di emendamento al progetto del Governo. Questo persiste a sostenere quello da lui presentato; ma gli emendamenti avendo sempre la priorità nella discussione e nella votazione, ed essendo appunto da ritenersi come emendamenti le modificazioni fatte dalla Giunta alla proposta ministeriale, la medesima è in diritto di chiedere che quelle si mettano prima a partito. È in questo senso che io aderii alla votazione sul progetto della Commissione, ed è in questo modo che l'onorevole presidente lo ha posto ai voti.

MENABREA. Dans ces cas je crois que c'est le moment de faire quelques observations qui me paraissent tout à fait importantes.

Je vois que la Commission, dans le rapport présenté par son honorable rapporteur, a fait ressortir des considérations économiques et philosophiques remarquables sans doute,

mais elle n'a appuyé ses raisonnements par aucun chiffre, ce qui me semble cependant fort important dans une question de cette nature.

En effet, messieurs, a-t-on pensé au montant des créances hypothécaires dont se trouvent frappées les propriétés territoriales du pays? A-t-on pensé au montant des créances exigibles annuellement, et qui, si la loi que nous discutons était adoptée dans son intégrité, telle qu'elle est proposée par la Commission, viendrait porter une perturbation générale dans l'état de la propriété?

D'après les documents statistiques qui accompagnent l'ouvrage de l'honorable comte de Salmour sur le crédit foncier, il résulte que le montant des hypothèques dont était frappé le pays en 1837, s'élevait à 2 milliards 265 millions de francs.

D'après d'autres informations, il résulte encore que les hypothèques qui frappent la propriété par une somme certaine, et par conséquent exigible, montent au moins actuellement à 1 milliard 500 millions. Maintenant, la somme qui est actuellement exigible chaque année sur ces hypothèques s'élève pour le moins à 75 millions, et je m'en vais le prouver.

En effet, messieurs, en me reportant à l'année 1850, je trouve que dans cette année la valeur des inscriptions hypothécaires pour sommes certaines, été de 59,729,000 francs.

Outre ces nouvelles créances hypothéquées, il faut tenir compte de celles qui ne sont pas exigées et dont l'échéance est simplement prolongée.

De sorte que je crois ne pas exagérer en portant à 75 millions les sommes qu'annuellement les créanciers peuvent réclamer sur la propriété. Or, je vous le demande, messieurs, si nous approuvons la loi qui nous est proposée et par laquelle on consacre la faculté de stipuler un intérêt quelconque, je vous demande, dis-je, si, lorsque cette loi sera promulguée, tous les créanciers de ces 75 millions assurés sur la propriété, ne seront pas, pour ainsi dire, invités à se présenter simultanément pour réclamer leurs créances.

Cela posé, les propriétaires trouveront-ils dans le pays des capitaux suffisants pour pouvoir satisfaire les exigences de ces créanciers?

Les propriétaires, les petits propriétaires surtout (car notez bien que la dette principale frappe la petite propriété), ne pouvant trouver les sommes nécessaires pour le remboursement de leur créances, ne seront-ils pas au contraire obligés de subir le joug de ces créanciers, qui seront dans la position de les forcer à souscrire à des intérêts élevés, exorbitants?

Ce sont là, je crois, des considérations d'une haute importance; je les soumets à monsieur le ministre, je les soumets à la Chambre.

Je vois que la Commission n'a pas tenu compte de ces réflexions; je crois même qu'elle s'est peu occupée de cette question.

Je voudrais donc, avant qu'ont passât à la votation de cet article, qu'on donnât quelques explications, et qu'on vint rassurer et la Chambre et le pays sur les conséquences inévitables de la loi.

Dans le cas où la Commission ne donnerait pas des explications suffisantes, je serais obligé de proposer un amendement propre à tempérer les effets désastreux de la loi à l'égard de la propriété. Je suis parfaitement de l'avis de la Commission et du Ministère sur la nécessité d'accorder une liberté entière aux stipulations commerciales; je ne serai pas éloigné de tomber d'accord avec eux pour toutes les stipulations hypothécaires; mais je crois que les stipulations de l'hypothèque

territoriale ont un caractère tout différent des autres, et que c'est une erreur économique dans notre état sociale actuel de vouloir appliquer à ces créances les mêmes mesures, les mêmes principes qu'aux créances qui ne sont pas assurées sur la propriété.

Je prierais donc monsieur le ministre ou la Commission de vouloir bien me rassurer à cet égard, car autrement je me verrai obligé de présenter quelque amendement.

CAVOUR G., relatore. La Commissione non ha mai pensato che potesse venire in capo ad alcuno di dare a questa legge un effetto retroattivo; i diritti attualmente acquisiti, le convenzioni attualmente esistenti debbono essere rispettati scrupolosamente nella loro forma e tenore.

Confesso che la Commissione non si è internata nelle quistioni statistiche ora sollevate; essa le crede irrilevanti per la materia di cui si tratta. Al punto di vista economico la quistione della libera contrattazione, lo abbiamo detto, è per noi altrettanto certa quanto il moto della terra intorno al sole. Se alcuno non vuole ammettere questo sistema di Copernico, morale, come disse già l'onorevole Chenal, con questo potremo forse ancora discutere, ma non avevamo previsto obiezioni di tale ordine.

Ci pare poscia che questa paura, che tutti i creditori ipotecari vengano a ritirare il loro danaro, sia veramente un fantasma. Che cosa infatti essi faranno di questi 80 milioni? Del resto, se questi creditori hanno già al giorno d'oggi un vero diritto è impossibile colla legge attuale di pensare a toglierlo. Nessuno vorrà portare una profonda perturbazione nell'ordine civile. Questa perturbazione è stata portata qualche volta; ho citato nella relazione la legge Licinia che fu una violazione assoluta della fede pubblica; ma allora c'era la guerra civile di mezzo; e in tali casi qualche volta bisogna salvare il paese facendo una cosa anomala. Se si volesse ora fare una proposta per togliere ad un individuo il diritto di essere pagato ad una certa epoca, diritto acquisito dal medesimo per mezzo di un atto stipulato, ciò sarebbe inammissibile. Riconosco peraltro che l'onorevole Menabrea non è andato sì lontano; egli ha soltanto pensato di riproporre in parte quello che era stato proposto dal Ministero; credo abbia detto che proporrebbe di mantenere la tassa per l'interesse ipotecario.

MENABREA. Appunto.

CAVOUR G., relatore. Non rientrerò più in questa questione, perchè parmi sia già stata profondamente e lungamente trattata nella discussione generale. Mi rincresce che lunedì, per essere l'ora piuttosto avanzata, non ho potuto usare di quella facoltà che i nostri usi parlamentari danno ai relatori di riassumere la discussione generale; parmi però, ripeto, che in quella discussione che ha durato tre giorni, questa quistione sia stata sufficientemente sviluppata, per conseguenza in questo momento non rientrerò nella questione dell'opportunità.

Dico però che la Commissione considera come principio fondamentale che debba sparire intieramente ogni tassa; le tasse sono un rimasuglio di antiche dottrine, le quali credo non si possano più sostenere nello stato attuale della scienza economica. L'onorevole Menabrea non ha per altro messo in campo considerazioni giuridiche, si è limitato solo a considerazioni statistiche.

Se la Camera crederà bene di far ritorno sulle questioni giuridiche, anch'io verrò con piacere su questo terreno. Quanto alle questioni statistiche, la Commissione non credette nemmeno necessario di ammetterle in discussione, imperocchè le sembrava che la soluzione della questione legislativa avesse a dipendere da tutt'altro ordine d'idee.

Questa è la sola risposta che io posso dare alle obiezioni dell'onorevole deputato Menabrea, ed io mi riservo a quando egli avrà formulato il suo emendamento, di eccitare una deliberazione della Commissione intorno al medesimo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Le osservazioni messe in campo dall'onorevole Menabrea essendo conformi al progetto che il Ministero ha presentato alla Camera, esso comprenderà che io non posso prendere parte in questa discussione, principalmente perchè la primitiva proposta, come fu presentata in altro recinto, era conforme a quella ora adottata dalla Giunta.

Tuttavia, siccome l'onorevole Menabrea si è anche rivolto al Ministero per avere alcune spiegazioni intorno alle difficoltà a cui egli accennava, io mi farò a spiegargli come la pensi a tale riguardo.

Diceva l'onorevole preopinante esistervi debiti ipotecari esigibili per la somma incirca di 75,000,000 di lire, se ho ben compreso...

Voci. D'interessi!

MENABREA. Si monsieur le ministre veut le permettre, je poseraï clairement la question.

J'ai dit que d'après la statistique, il résulte que les créances hypothécaires exigibles montent environ à un milliard 500 millions; que sur ce milliard 500 millions de créances exigibles à différentes échéances, il y en a annuellement d'exigibles pour 75 millions.

Il n'est pas ici question de rétroactivité ainsi que le croyait monsieur le rapporteur. Je dis qu'il y a 75 millions de créances annuellement exigibles et qui sont hypothéquées sur la propriété territoriale, ou en d'autres termes, que chaque année la propriété est débitrice de au moins 75 millions sur son revenu net. Voilà le fait.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Si è appunto quello che io ripeteva.

Dice dunque l'onorevole Menabrea che i crediti ipotecari che possono essere annualmente esigibili ascendono a 75 milioni; quindi egli argomenta: se lasciate libera la tassa degli interessi anche per tali crediti, ne avverrà che, se non tutti i creditori, almeno una gran parte di essi riscuoterà immediatamente dopo che la legge sarà approvata l'imprestato danaro, per collocarlo ad una tassa maggiore, o diversamente obbligherà i debitori ad un aumento d'interesse sotto pena di essere immediatamente costretti a pagare il capitale, dal che non mancherà di derivare una perturbazione a pregiudizio dei proprietari dei fondi gravati da queste ipoteche.

L'obiezione, debbo dirlo, è grave, ma essa non è nuova, ed il Ministero, quando presentava dapprima il suo progetto proponendo che si sopprimesse la tassa dell'interesse tanto per le materie civili, quanto per le materie commerciali, se ne era preoccupato, ma non aveva creduto che questa difficoltà, sebbene non ispregevole, potesse essere di ostacolo a che il medesimo si presentasse.

Diffatti, in primo luogo non potrei ammettere che i crediti ipotecari esigibili annualmente, ascendano alla somma accennata dall'onorevole preopinante. Sia pure che i crediti ipotecari, i quali esistono, prendendo una media di dieci anni, possano calcolarsi a 75 milioni annui all'incirca; ma da ciò non ne deriva per necessaria conseguenza che vi siano annualmente 75 milioni esigibili.

Ma, menata anche per buona una tal supposizione, non credo che potrebbe verificarsi l'inconveniente cui accennava l'onorevole deputato.

Ometto di far notare che molti dei creditori, i quali hanno i loro capitali ben collocati e guarentiti con buone ipo-

teche, preferiranno riscuotere un interesse minore, piuttosto che investirli altrimenti per l'allettamento di percepirne uno maggiore. Ed il fatto lo prova, perchè, se si consultano i contratti ipotecari esistenti, vedrassi, e questo posso dirlo con cognizione di causa, che se pei piccoli mutui difficilmente rinviensi una stipulazione con interesse minore del 5 per cento, pei crediti, invece di qualche importanza è in gran parte convenuta la tassa al 4 ed al 4 e mezzo.

Quand'anche poi la maggior parte dei creditori volessero, approvata la legge, valersi della facoltà di patteggiare un interesse maggiore, allora, se essi cercheranno altro impiego, per effetto di quella massima che la concorrenza produce sempre la diminuzione del prezzo, ne avverrà che, se da una parte avremo domande di rimborso per 75 milioni, dall'altra vi saranno 75 milioni che cercherassi d'impiegare, e questa cospicua somma farà una concorrenza tale, che i capitalisti saranno costretti a moderare e restringere le loro pretese. È impossibile non ammettere questo fatto, salvo negando il principio che la concorrenza porti il buon mercato; e questa massima così universalmente ammessa, che fu in ogni tempo ed in ogni luogo riconosciuta vera, perchè non lo sarà quando si tratta di capitali?

Un'altra considerazione opporrò alle difficoltà mosse dall'onorevole Menabrea; e questa io la ricavo dal fatto medesimo che si verifica attualmente. Quando noi abbiamo presentata la legge, abbiamo dovuto considerare che la tassa dell'interesse era un vero anacronismo. Questa poteva essere opportuna quando era maggiore il numero dei capitalisti che cercavano un impiego del loro danaro che non quello di coloro che ne abbisognassero. Allora il legislatore poteva dire ai primi: vi accordo la guarentigia alla collocazione dei capitali, con che voi non eccediate la tassa legale; ma al giorno d'oggi che vi sono tanti e tanti mezzi leciti, onesti e sicuri altrettanto che il mutuo con ipoteca per poter far fruttare i propri capitali al 5, al 6 e al 7 per cento, che cosa fate limitando la tassa degli interessi? Fate in modo che coloro a cui non conviene di collocare i loro capitali per guisa che ne percepiscano soltanto un frutto eguale alla tassa degli interessi, invece di darli ai proprietari mediante ipoteca, li impiegheranno altrimenti, acquistando azioni industriali, titoli del debito pubblico e simili. Perciò quando voi dite che vi sono dei capitali per 75 milioni mutuati alla tassa legale, conviene dire che questi appartengono a persone che preferiscono un interesse minore ad un altro impiego che possa loro fruttare un interesse maggiore. Quindi da questa legge non possono derivare le conseguenze che ne teme l'onorevole preopinante.

Aggiungasi che, attesa la pace, i capitali affluiranno, e di questi vi sarà una sovrabbondanza.

Ed infatti, quando discutevasi questa legge in altro recinto, ci si diceva: la misura proposta dal Ministero potrebbe essere adottata, quando non fossimo in circostanze eccezionali, e ci trovassimo invece in condizioni tali, per cui il danaro potesse affluire; e si accennava appunto alla cessazione della guerra, la quale assorbiva una parte di esso per gli prestiti che venivano facendo i Governi. In oggi, essendo cessato questo motivo, minori sono le conseguenze delle difficoltà accennate dall'onorevole preopinante. Del resto il valore dei fondi pubblici essendo aumentato, si può credere che vi saranno persone che cercheranno di più utilmente impiegare i loro capitali, ritirandone.

Questi sono i motivi, pei quali il ministro crede che non vi sia a temere la perturbazione, alla quale accennava l'onorevole preopinante.

Io doveva dare questa spiegazione. Del resto, ripeto, in quanto a questa questione speciale me ne rimetto alla sapienza della Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Menabrea ha la parola.

MENABREA. Je ne répondrai que peu de mots à M. le ministre. Je le remercie des explications qu'il vient de me donner, car les dernières paroles qu'il a prononcées combattent elles-mêmes sa proposition, puisque M. le ministre a dit que dans ces temps-ci, où l'industrie prend un développement général, les capitaux tendent à affluer de préférence vers l'industrie plutôt que vers les propriétés.

Il est donc naturel que ces capitaux, puisqu'ils trouveront un autre débouché que le placement sur les terres, se présenteront à l'avenir en moins grande abondance pour les propriétaires.

Il est donc certain également que, par suite de la concurrence, les propriétaires trouveront actuellement des capitaux bien moins facilement qu'ils ne les trouvaient autrefois.

Du reste, je ne veux entrer dans des questions théoriques, d'autant plus que M. le rapporteur, dans son savant rapport, nous a avertis que les théories, même les plus justes, conduisent quelquefois à l'absurde, ainsi qu'on le trouve à la page 9 du rapport, où il reconnaît que *non sempre ed in tutto possa un legislatore civile lasciarsi condurre a fil di logica.*

Je ne pense pas non plus que M. le rapporteur adopte cette maxime d'une certaine classe de philosophes: *Périssè le monde plutôt qu'un principe.* C'est ici une question de chiffres et d'appréciation dans laquelle tous les législateurs sont d'accord; il convient d'aller avec beaucoup de circonspection avant d'adopter des mesures définitives.

Je ne crois pas que M. le ministre ait répondu à mes objections, et je reste toujours frappé de la somme considérable des 75 millions que les créanciers sont en droit de réclamer annuellement à la propriété, qui n'a pas les moyens de les rembourser.

Cette masse énorme de numéraire, que l'on est en droit de réclamer annuellement, fera sans aucun doute élever l'intérêt des capitaux, dont peuvent avoir besoin les propriétaires, et quelles que soient les théories économiques qui ont été mises en avant, s'il arrivait que l'intérêt de l'argent placé et hypothéqué sur la propriété foncière s'élevât au-dessus du 5 pour cent, taux auquel il est actuellement, la loi serait jugée et serait, par le fait même, évidemment mauvaise. Voilà les craintes que j'ai, et que tous les raisonnements qu'on a fait valoir n'ont point encore suffi pour dissiper.

J'espère que d'autres orateurs voudront développer cette question, qui est très-complexe et qui se rattache non-seulement à des considérations économiques, mais encore à des considérations légales et d'ordre public.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole preopinante mi ha franteso, oppure io non mi sono spiegato sufficientemente. Io non ho detto che, per effetto della pace, i capitali si porteranno maggiormente verso le industrie ed il commercio; ho detto invece che la pace concorrerà ad arrecare una maggiore abbondanza di capitali appunto in favore dell'agricoltura e degli agricoltori; perchè, per effetto della pace aumentandosi il valore delle azioni industriali e dei fondi pubblici, l'impiego del danaro, cui si addiveniva e sopra quelle e sopra questi, si volgerà necessariamente verso l'agricoltura, e quindi questa potrà averne in maggiore abbondanza. Ecco ciò che io ho voluto far notare. Del resto, noterò che non si è dall'onorevole preopinante nemmeno risposto alla principale osservazione che io ho fatta

per dileguare o almeno per scemare i timori che egli aveva, che cioè vi fosse una grande quantità di creditori, i quali chiedessero il rimborso dei loro capitali per impiegarli ad un interesse maggiore, osservandogli che, appunto in conseguenza di questa determinazione, ne nascerebbe una diminuzione nella tassa degli interessi per effetto della concorrenza che non mancherebbe di derivarne, ed a questo argomento non parmi che siasi risposto.

ARNULFO. Io non rinnoverò le osservazioni che già ebbi l'onore di sottoporre alla Camera all'epoca della discussione generale di questa legge; solo dirò che io divido coll'onorevole deputato Menabrea i timori da lui manifestati; nè le spiegazioni a lui date sono tali da rendermi sotto questo rapporto tranquillo, per votare la disposizione di legge dalla Commissione proposta, per quanto riflette i capitali ipotecari, ai quali l'onorevole deputato riferi unicamente le sue osservazioni.

A questo riguardo io dirò ancora di più di quanto disse l'onorevole Menabrea per dare fondamento alla sua opinione. Egli pose in fatto che annualmente sono esigibili 75 milioni di capitale; dal che sostanzialmente non disconvenne neppure l'onorevole signor ministro.

Ma io dirò che, se questa legge si approva, e se le si dà immediata esecuzione, si tratterà di non più 75 milioni da restituire, ma vi sarà il doppio od il triplo di capitali dei quali si chiederà la restituzione.

Quando nulla viene a perturbare il corso od il collocamento dei capitali, i creditori che hanno dato i loro capitali con ipoteca, abbenchè le more siano trascorse, generalmente mantengono i loro impieghi, continuano a lasciare i loro capitali presso i debitori.

Ora, se le scadenze annuali sono di 75 milioni, a questi è d'uopo aggiungere tutte le scadenze arretrate, le quali non si contengono nel computo dell'onorevole deputato Menabrea.

Quando venga il caso in cui si offra a questi capitalisti un maggiore lucro lecito, legale, onesto, io dubito assai che vogliano essere così arrendevoli (parlo della generalità) da lasciare i loro capitali inesatti come li lasciavano prima: perchè credo che niuno s'accingerà a provarmi che generalmente lasceranno impiegati i capitali al 5 per cento, quando si potranno collocare all'8, al 10 od a somma maggiore.

L'onorevole signor ministro diceva: appunto perchè vi sarà la libertà dell'interesse i capitali che prima si investivano in cedole del debito pubblico, perchè producevano un interesse maggiore di quello che si otteneva impiegandoli sopra ipoteche, ne nascerà che si esigeranno le cedole, e si porteranno ad impiego sopra gli stabili.

Dunque è vero che la maggiore attrattiva di interesse fa sì che non si lascino sussistere gl'impieghi, ma che si vadano cercando impieghi nuovi per avere maggiori profitti.

Ora, se ciò avvenisse, domando io come sia credibile e come sia a desiderarsi che i proprietari di terre si trovino in tali cattive acque da dover prendere interessi ad una rata maggiore di quella che già ora si consegue mediante il collocamento su cedole del debito pubblico. Ciò verrebbe a dire che debbono prendere danari al 7 od all'8 per cento: ed ognuono sa come possa essere ruinoso un prestito di tale natura sopra terre, le quali in generale non producono in media, salvo il 4 per cento tutt'al più. Se questi proprietari si troveranno forzati, come credo, da questa legge a prendere di questi mutui, io prevedo la loro assoluta rovina.

Ma il signor ministro veniva adducendo: se saranno molti coloro i quali chiederanno di essere pagati dei loro capitali

scaduti, vi sarà concorrenza di capitali, e gli inconvenienti non nasceranno.

Io credo che il signor ministro abbia confuso i capitali coi crediti, che sono due cose ben distinte. L'esigere dei crediti non fa aumentare i capitali: i capitali stanno sempre nella stessa quantità.

Diffatti, colui che faccia la domanda della restituzione di una somma al suo debitore, se il debitore va richiedendo da altri il prestito di un capitale per restituire quella somma, con ciò la concorrenza aumenta forse i capitali? No, certamente.

Lo stesso capitale che si darebbe a mutuo esiste disponibile tanto che lo si dia a colui che ha un debito da pagare, quanto che lo si dia ad altri che vuole contrarre un debito. Quindi è escluso che nasca concorrenza dalle domande di restituzione di molti crediti scaduti.

È mestieri di aumentare i capitali, se si vuole che dalla concorrenza risulti un ribasso dell'interesse. Non bisogna che i capitali rimangano in egual quantità, per inferirne che in ragione del maggior numero dei chiedenti di rientrare nei loro crediti, vi sarà maggiore concorrenza di capitali.

Altro sono i capitali, altro i crediti: si possono creare crediti per milioni, mediante un medesimo capitale, perchè un medesimo capitale può fare molti giri e creare molti crediti; quindi l'argomento addotto non può sussistere.

Il signor ministro dice, e me ne rallegro, che la pace verrà a portare maggiori capitali.

Dissi che di ciò mi rallegro, perchè lascia supporre che nella sua opinione ora la pace sarà duratura.

Ebbi su di ciò ieri gravissimo timore, e quindi sono lieto che venga in qualche modo a dileguarlo il signor ministro colle sue parole.

Esso, a meno di supporre la pace duratura, non poteva asserire che questa porterà un'abbondanza di capitali. Ma sarà poi vero che la pace possa portare dei capitali? Ma questi capitali verranno forse dall'estero a saldare i nostri debiti ipotecari?

Mi permetta il signor ministro che ne dubiti assai.

Comprendo il moto anche più pronto dei capitali, tuttavolta che si tratta di contratti di commercio fra commercianti e commercianti; ma non credo che i capitali esteri, in una quantità ragguardevole, si trasportino qui per collocarsi sopra stabili; perchè è evidente che il prodotto dei capitali investiti in ipoteca è sempre considerevolmente minore di quello che si ricava dall'industria e dal commercio; quindi non si può sperare che affluiscono nello Stato capitali, e vengono a collocarsi ipotecariamente, e così a fare scomparire gl'inconvenienti temuti d'una domanda repentina di capitali scaduti; il rimedio quindi non è nè prevedibile nè sperabile. Sussiste per conseguenza nella sua pienezza il timore manifestato dall'onorevole deputato Menabrea, che, dandosi a questa legge un'esecuzione immediata o prossima, fra gli altri inconvenienti vi sarà quello che ben molti debitori si troveranno in tale strettezza da dover subire la legge del creditore, pagando un interesse che nel linguaggio di oggi noi chiamiamo usuraio, e che, se la legge sarà ammessa, sarà un interesse che si dirà legittimo.

Io adunque conchiudo che non si debba approvare la legge, se non fosse per altro, per gl'inconvenienti transitorii che presenta, inconvenienti che già altra volta ho accennati. Il signor ministro credo abbia più prudentemente operato quando, accettando la proposta del Senato, non aderiva alla proposta della Commissione; e credo che tanto più debba così farsi, in quanto che ricorderò alla Camera, senza ripetere quello

che già dissi, che l'unica nazione che è entrata nella via in cui noi vogliamo attualmente entrare, non fece ciò immediatamente con un colpo di penna, per così dire, ma ha preparato il terreno, ha impiegato 20 e più anni prima di giungere a questo risultato, e diede tutti gli avvertimenti possibili alle popolazioni, agli interessati, affinché appunto non succedessero le perturbazioni che attualmente da noi si temono.

Senza fare caso dei precedenti al 1833, l'Inghilterra dal 1833 andò al 1854 gradatamente e con moltissima precauzione, prima di proclamare la libertà assoluta dell'interesse. Io dico che noi per lo meno dovremmo fare altrettanto; dico per lo meno, perchè, ripeterò ancora una volta, le condizioni dell'Inghilterra, quanto all'abbondanza dei suoi capitali, ed ai mezzi di farli fruttare riguardo alle sue industrie ed al suo commercio, sono affatto contrarie a quelle del Piemonte.

Appoggio dunque l'opinione dell'onorevole Menabrea, e non darò, come già dissi, il mio voto all'articolo della Commissione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non sorgo altra volta per oppormi al voto che intende dare l'onorevole preopinante; ho già dichiarato che non voglio entrare in questa questione, e che mi rimetto a tal riguardo alla saviezza della Camera. Risponderò solo alcune brevi parole onde non rimanga alcun equivoco su quanto già ebbi l'onore di osservare in seguito alle spiegazioni che mi furono chieste dal deputato Menabrea.

L'onorevole Arnulfo diceva che egli andava più oltre che l'onorevole Menabrea sul quantitativo dei capitali esigibili in ciascun anno; egli diceva: non sono soli 75 milioni, ma bisogna calcolare anche le scadenze degli anni anteriori.

Prego anzitutto la Camera a ritenere che io non ho ammesso che realmente vi siano in ogni anno per 75 milioni di crediti ipotecari in scadenza; sibbene ebbi a dichiarare che, facendo una media, possono calcolarsi le annuali iscrizioni ipotecarie, per causa di mutui, a 75 milioni.

Ciò premesso, io risponderò alle altre sue osservazioni. Egli diceva che conviene distinguere tra i crediti e i capitali: per verità io non concepisco agevolmente questa sua distinzione. Egli diceva che, se si riscuotono i crediti esistenti, non perciò si crea un capitale maggiore. Io ne convengo; ma non dissi mai una tal cosa. Solo ho osservato che, quand'anche fosse vero che tutti i crediti che si suppongono in scadenza e che si vuole ascendano a 75 milioni, fossero riscossi dai creditori, ne verrebbe appunto per ciò una affluenza di altrettanta somma di capitali che cercherebbero un collocamento; questi non sarebbero certo capitali nuovi; ma, se fossero esatti, i creditori, cercando di investirli nuovamente, stabilirebbero di necessità una concorrenza tra di loro, la quale tornerebbe utile a chi ha bisogno di contrarre mutui.

Egli si rallegrava perchè io ho osservato che la pace poteva anch'essa contribuire a diminuire il timore che i crediti in scadenza, essendo riscossi, possano recare una perturbazione nociva all'agricoltura.

Anche qui risponderò che non ho mai detto che la pace possa far nascere dei capitali; non ho parlato neanche dei capitali esteri che potrebbero essere attratti nel nostro paese, appunto per l'effetto della soppressione della tassa, se fosse libero di stabilire l'interesse come meglio piace alle parti. Solo ho notato che in seguito alla pace il valore degli effetti pubblici e delle azioni industriali crescendo, più difficile sarà che i capitalisti impieghino il loro danaro in acquisto di fondi pubblici e di azioni industriali, e che quindi, dovendo

necessariamente investirli altrove, lo faranno collocandoli presso i proprietari, presso gli agricoltori, e ne verrà perciò quella concorrenza, la quale, non mi stancherò mai di ripeterlo, porterà immancabilmente una diminuzione della tassa degli interessi.

Io ho creduto di dover dare queste spiegazioni, onde non fossero frantese le mie parole; del resto mi rimetto a quanto sarà per decidere la Camera.

ARNULFO. Siccome l'onorevole ministro mette qualche difficoltà a riconoscere che vi siano 75 milioni di capitali esigibili annualmente, io sottoporro al ministro stesso una osservazione dedotta dallo stato statistico accennato dal deputato Menabrea, il quale so essere desunto da dati ufficiali.

Le ipoteche esigibili, ossia i crediti esigibili iscritti a 1° ottobre 1837, arriveranno ad un miliardo e 500 milioni.

Ora, dico, qual è la media della mora per la restituzione dei mutui? Quindici anni forse? Io credo che la media della mora per restituire i mutui, è al più di cinque anni. Ciò essendo, annualmente scadrebbero crediti per trecento milioni. Supponendo la media di anni dieci, ve ne sarebbero cento cinquanta.

Ora io dico che i dati statistici non mi smentirebbero nell'asserzione che la media è di soli anni cinque, perchè comincio a dire che tutti i capitali piccoli, ed il signor ministro è informato meglio di me, che tutti i capitali piccoli generalmente hanno una breve mora; i soli capitali vistosi sono quelli che ne hanno forse una maggiore. Non è però da dissimularsi che difficilmente nella convenzione si stipulano una mora maggiore di cinque anni, sebbene in fatto maggiore; si accordi cioè di lasciar sussistere il credito, sebbene scaduto, ma pure si stabilisca una discreta mora per vedere se la condizione del debitore non cambia, non diminuiscono le cautele, salvo a lasciar continuare l'impiego, se le circostanze non cambiano.

Ma appunto per questa circostanza la massa dei capitali, la cui restituzione si richiederà adottandosi la legge, sarà considerevolmente maggiore delle quote annuali di scadenze, e sarà accresciuto l'inconveniente accennato; non saranno più soltanto 75 milioni esigibili, ma una somma ben più rilevante; sarà il doppio, il triplo di quanto ora annualmente si esige, e si vedrà quale gravissima perturbazione si porterà nel paese.

I capitali si dovranno prendere sempre da una stessa massa, sia che si diano agli uni per pagare un debito o ad altri per altri usi, e, ben lungi dal derivarne concorrenza, nascerà penuria, e quindi la peggio per i debitori, che dovranno subire la legge inesorabile dei creditori.

Mi limito a queste sole osservazioni a maggiore dimostrazione delle precedenti mie osservazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

SINEO. Sottoporro alla Camera brevi osservazioni in appoggio alle conclusioni prese dagli onorevoli Menabrea ed Arnulfo.

Il signor ministro ha esposto un calcolo che teoricamente è giusto, ma che in pratica, nelle attuali circostanze del paese, non trova la sua applicazione. Egli diceva che, quando vi fossero creditori che riscotessero capitali del valore complessivo di 75 milioni, ciò accrescerebbe il capitale liquido da mutuarci e produrrebbe una concorrenza fra i capitalisti favorevole ai mutuatari. Questa non è che l'espressione di un principio di economia pubblica ben noto ed incontrastabile.

Il pregio di caduna merce si accresce in ragione diretta della molteplicità delle domande, in ragione inversa della fre-

quenza delle offerte. A seconda che aumentate la massa del capitale da collocarsi, voi rendete più lievi le condizioni degli imprestiti. Ciò è vero teoricamente. Ma nella questione attuale, l'errore sta in ciò, che i 75 milioni cui si è accennato saranno bensì richiamati dai capitalisti, ma non riscossi.

Ecco quel che temono giustamente gli onorevoli Arnulfo e Menabrea.

Ricordatevi, o signori, di quel che io vi diceva, e che non può essere contraddetto, che cioè abbiamo un gran numero di provincie in cui la maggior parte dei proprietari è oberata dai debiti per fatalità delle passate circostanze.

Se in queste provincie i creditori offriranno ai loro debitori l'alternativa o di restituire i capitali o di pagare l'interesse del 10 per cento, che cosa dovranno fare? Restituire il capitale? Ma se non sanno ove prendere danari! Sottoporsi all'interesse del 10 per cento? Ma in tal caso diceva benissimo l'onorevole Arnulfo: se i loro beni non andranno all'incanto quest'anno, vi andranno l'anno venturo. Si porranno all'incanto senza che abbiasi speranza di avere concorrenti all'asta, per la scarsità appunto del capitale in quelle provincie, e la conseguenza sarà sempre questa che, siccome i beni ipotecati valgono generalmente tre o quattro volte di più del capitale a di cui cautela si è presa ipoteca, il creditore si farà aggiudicare, in pagamento del suo capitale, una proprietà di un valore tre o quattro volte maggiore del capitale stesso.

Quindi sarà una vera trasposizione di fortuna, non un semplice traslocamento di capitali. Sarà una confisca dei beni dei piccoli proprietari a favore degli usurai.

L'onorevole relatore ha già risposto col dire che non vi saranno più usurai, perchè egli intende di abolire perfino il nome di usura.

Procedendo in questo modo si potrebbe ridurre il Codice penale a ben pochi articoli. Col proclamare la libertà dell'interesse, si farà scomparire l'usura, come si farebbe scomparire il furto col proclamare la comunione dei beni. Ma io credo che la definizione del giusto e dell'onesto non sia pienamente nell'arbitrio del legislatore. Io credo che chi profitta della infelice circostanza del suo debitore per far passare l'altrui fortuna nelle sue mani, non sia molto stimabile, nè che meriti di essere qualificato onorevolmente.

Sarebbe grave errore il supporre che i piccoli industriali ed i piccoli proprietari delle provincie, alle quali ho poc'anzi accennato, siano in grado di contrarre mutui a condizioni più vantaggiose in altre provincie o nelle principali piazze di commercio del regno. Il credito del piccolo proprietario e del piccolo industriale è necessariamente ristretto al piccolo circolo delle terre con le quali egli ha le sue abituali relazioni. Un piccolo proprietario di vigneti nella provincia di Pinerolo, che possenga beni del valore di lire 10 mila, e che non abbia che lire 500 d'ipoteca, se si presenta ad un capitalista di Torino, credete che troverà danaro? Un capitalista di Torino non collocherà mai lire 500 in altra provincia, per quanto larga sia l'ipoteca che gli si offre. In ogni provincia i capitalisti che in esse risiedono sono necessariamente monopolisti, perchè sono i soli che abbiano il danaro. Questi non daranno i loro capitali che agli interessi che loro gradiranno, e coloro che non vorranno pagare questi interessi, dovranno necessariamente vedere subastati i loro beni.

Ho accennato sin qui ai pericoli che presenta il progetto della Commissione, a fronte delle circostanze attuali del paese. Vi prego di contemplare anche quelli che esso può produrre dirimpetto alle future eventualità.

Il signor ministro ha voluto riferirsi alle condizioni più

favorevoli che possiamo sperare dalla pace. Mi permetta di dirgli che, qualunque sia il nome che si voglia dare a questa pace, sia essa una vera pace, oppure soltanto una tregua, debba essa durare molti anni o pochi giorni, noi dobbiamo sempre prevedere tutte le ipotesi, senza dimenticare che, se oggi il caso di guerra sembra più remoto, forse ieri sembrava più prossimo. Io domando se al cospetto di certe eventualità, che possono chiamare di nuovo il paese a grandi sacrifici, non si debba andare guardinghi nel sovvertire i patrimoni di un gran numero di cittadini.

Alcune disposizioni che possono presentare qualche pericolo, tuttavia si possono accettare in circostanze perfettamente normali, quando non vi sia altro soggetto di agitazione nel paese; ma alla vigilia forse di grandi commozioni vi sono certi esperimenti che non possono tentarsi senza grave imprudenza.

Farò poi ancora presente al signor ministro un'altra considerazione, sempre nel senso della conclusione formolata dall'onorevole Menabrea.

Il signor guardasigilli è persuaso che c'è una certa urgenza di provvedere: egli ha dimostrato questa opinione che fosse necessario di far qualche cosa, ed egli si contentava di ottenere ciò che il Senato gli aveva concesso. La Commissione disse: andiamo più in là; possiamo fare qualche cosa di meglio.

Ho esposto le ragioni per le quali credo che il progetto approvato dal Senato sia migliore di quello della Commissione. Supponiamo tuttavia che da noi si possa fare meglio che non fece il Senato. Io domando se l'esito definitivo dipende solo da questa Camera. Siamo noi sicuri che gli sviluppi dati in questa Camera persuaderanno la maggioranza del Senato? In vero, le ragioni che furono adottate qui furono anche adottate colà, nè ho sentito che qui si sia detto nulla di nuovo in favore di quella maggiore facilità che si vorrebbe dare al collocamento dei capitali. Potrebbe darsi che queste ragioni, ripetute nel seno di questa Camera, non persuadessero coloro che non ne furono persuasi prima d'ora. In questo caso ne avverrà che sarà rigettato questo progetto, o, modificato di nuovo, bisognerà che ritorni a questa Camera; ond'io non so, se il signor guardasigilli conseguirebbe lo scopo che egli si propone, di ottenere presto quei miglioramenti che egli crede più essenziali in questa materia.

Per ogni considerazione dunque di prudenza e di opportunità io credo che sarebbe molto migliore consiglio il limitarsi a quelle disposizioni che il signor guardasigilli considera come più urgenti, e che furono già accettate dal Senato, coerentemente alle conclusioni prese dai preopinanti.

RICARDI G. Per me, se si trattasse di esaminare la questione se convenga meglio nell'interesse dei debitori proprietari di stabili di elevare la tassa legale dell'interesse alle proporzioni stabilite dal progetto ministeriale e votato dal Senato, ovvero di lasciarla libera, anzichè, elevandola, additare un termine maggiore del 5 per cento a cui certamente i creditori si atterrebbero di preferenza, io dubiterei forte che in quello stesso interesse, meglio non valga di rimettersene alla libertà delle parti.

Ma io credo che la questione oramai si sia alquanto confusa. In primo luogo si è parlato di debiti ipotecari in iscdanza, e si è detto che possono rilevare a 75 milioni: e a questo riguardo si sono mossi molti lagni sulle condizioni dei proprietari di beni, i quali sarebbero necessitati a sborsare questa somma ai loro creditori. Ma, o signori, io credo che bisogna prima di tutto fare un'avvertenza, ed è che i crediti ipotecari che pesano sui fondi stabili, non sono forse che

per una minima parte incontrati per bisogni diretti di essi proprietari di beni, cioè per l'agricoltura, ma bensì molti di tali proprietari sogliono, e con ragione, ipotecare i loro stabili unicamente per farsi del credito, vale a dire per avere capitali coi quali attendere ad altre industrie più lucrose che non sono i proventi delle terre. Conseguentemente, io sono d'avviso che i debiti ipotecari, i quali gravitano sui beni stabili, non esprimano veramente la necessità dei proprietari stessi; poichè ripeto che buona parte di questi beni furono ipotecati come mezzo di credito, vale a dire per procurarsi fondi coi quali attendere ad altre intraprese. Se così è, resta in gran parte scemata la doglianza che si innalzava per compassionare, dirò così, lo stato dei proprietari delle terre, supponendo che siano in debito di 75 milioni, unicamente per la passività che hanno incontrate nei bisogni delle terre stesse.

D'altra parte, si dice che l'agricoltura è in istrettezze, che l'interesse che dessa può pagare non è in proporzione con quello che possono pagare le altre industrie, le quali sono più lucrose. Io penso che qui siavi confusione. Io non capisco come le industrie possano essere lucrose, come possa essere che un piccolo negoziante, giacchè si è parlato di piccoli proprietari, possa pagare un interesse del 10 per cento; e che questo interesse in ultima analisi non sia sopportato dal proprietario della terra, perchè l'interesse a cui il piccolo negoziante sarà costretto certamente lo rivenderà dai consumatori. Ora chi sono i consumatori? La generalità dei proprietari. Cotesti proprietari in modo indiretto dovranno dunque pagare la tassa alta d'interesse che ammette che si possa percepire a carico dell'industriale. La ragione mi pare chiarissima; mi pare che il negoziante che venderà le sue derrate dovrà tenere conto non solamente del capitale che vi impiega, o delle spese che importano, ma dovrà tenere conto dell'interesse a cui ha dovuto sottostare per procurarsi i capitali al suo traffico occorrenti. Conseguentemente è una verità pur troppo seria, severa, se si vuole, ma giustissima, che non ci è mezzo artificiale con cui, allargando da una parte gli interessi per la materia commerciale, si possa dall'altra esimere i proprietari di terreni.

I proprietari di terreni, ho detto da principio, o ipotecano i loro beni per causa di altre industrie, per procurarsi un mezzo di credito, e da questo lato non dobbiamo occuparcene perchè rientrano interamente nella classe di coloro che fanno debiti per cose commerciali; oppure li ipotecano per istrettezze proprie, per mancanza di raccolti, per miglioramenti che vogliono fare nei loro fondi; e qui, o signori, io credo che nessun rimedio artificiale si possa neanche imporre a coteste disgrazie; perchè, se si tratta di miglioramenti, io consiglierei sempre il proprietario a cominciare per alienare una parte del suo bene se vuol migliorare l'altra parte, atteso che, come già fu osservato dall'onorevole Arnulfo, dal momento che non vi è, in media, terra che possa produrre quanto equivalga alla tassa legale dell'interesse, sarà sempre un cattivo contratto che il proprietario farà di pigliare danaro a mutuo anche al 5 od al 6 per cento, come porta l'attuale progetto del Ministero, per migliorare dei terreni che non gli renderanno che il 4.

Io credo che farà un cattivissimo contratto; e ritengo che in questo senso da una parte la legge favorirebbe un'illusione e dall'altra arrecherebbe un pregiudizio a cotesti proprietari che si crederebbero favoriti dal 6 per cento, nel mentre che correrebbero diritti alla rovina.

O, d'altra parte, si tratta di debiti che i proprietari debbono contrarre per fallanze imprevedute di raccolti, e in

questo caso come volete che sia loro possibile di trovare somme al disotto del valore vero del danaro? O altrimenti, pensate voi che questo valore si determini per un mezzo artificiale, nel mentre stesso che convenite che vi sono tanti mezzi facili, pei quali il danaro trova impiego?

Veramente credo che qui torniamo a mettere in campo tutti i pregiudizi dell'antica restrizione economica; io spero che anche questi cadranno in questo recinto. Credo che tutti i rimedi artificiali che si vorrebbero promuovere non sarebbero da una parte altro che un'inutilità, e dall'altra si verrebbe a sanzionare o in certo modo ad additare un interesse maggiore che quasi necessariamente si dovrebbe concedere.

Del resto, dal momento che anche coll'attuale interesse del 5 per cento molti capitali sono dati ad ipoteca ad un tasso minore, eppure non si riscuotono, io non veggo come si possa sostenere che dal momento che si potrà pretendere il sette o l'otto per cento, il capitale sarà tosto ritolto da quelli a cui venne mutuato.

In conseguenza spero che la Camera, coerente ai suoi principii, e non isgomentandosi di questi fantasmi degli antichi tempi, vorrà fare buon viso al progetto della Commissione.

FARINA P. Non è mia intenzione di dimostrare la necessità di lasciare libera la tassa degli interessi per agevolare il ritrovo dei capitali. A mio senso, il voler ciò dimostrare equivale al voler provare che il sole dà la luce: il principio è di tale evidenza che io credo assolutamente impossibile propugnare la tesi contraria. Non è nemmeno mia intenzione di sostenere, come faceva l'onorevole preopinante, che chi contrae un mutuo lo faccia generalmente per ispirito di speculazione. Questo può essere, ma sono solamente eccezioni; il supporlo in tesi generale, non mi pare menomamente conveniente.

Per altra parte però non posso non riconoscere una certa gravità nelle obiezioni che vennero messe in campo dall'onorevole Arnulfo, ma questo non può alterare il principio economico della legge, non per cambiare le disposizioni della medesima, ma bensì per prendere, nell'attuazione di essa, quelle tali precauzioni che possono far evitare una specie di perturbazione economica, la quale potrebbe prodursi nel momento attuale, inquantochè al presente è, a mio credere, innegabile che l'offerta dei capitali è minore della richiesta. La qual cosa io deduco dall'essere i fondi pubblici di alcun poco al disotto del pari; questa, a mio credere, è una prova che, come dissi, in questo punto l'offerta dei capitali è minore della domanda. Se conseguentemente in questo punto si aprisse ai capitali ipotecati la via di ottenere legalmente un interesse maggiore di quello che la legge riconosce giusto e legale attualmente, sarebbe probabile che si verificasse una vera perturbazione; e ciò non solo per l'ammontare di quei 75 milioni di capitali che sono stati dimostrati dall'onorevole Arnulfo probabilmente in scadenza nel decorso d'un anno, ma altresì perchè in generale vi è sempre una gran massa di capitali ipotecari che non vengono esatti, e che potrebbero esserlo, perchè, appunto essendo scaduti, il creditore avrebbe diritto di esigerli.

Io credo quindi che quando si desse immediatamente la facoltà al creditore di esigere tutti questi capitali, egli ne potrebbe facilmente approfittare per ottenere dal suo debitore un interesse maggiore di quello che realmente potrebbe ricavare quando le cose fossero normalmente regolate. In questo stato pertanto sembra a me che sarebbe conveniente aggiungere alla legge un articolo addizionale, ferma lasciando la disposizione proposta dalla Commissione la quale, a mio senso, è l'unica e la sola che si possa teoricamente sostenere, ma che

tuttavia, trattandosi di applicarla, si lasciasse ai debitori un tempo conveniente per potersi provvedere, e dilazionare l'applicazione di quest'articolo durante parecchi anni, affinché durante questo periodo di tempo, i debitori possano facilmente trovare i capitali voluti, onde sottrarsi a quel iugumento che, senza di ciò, io riconosco, nelle circostanze attuali di credito, potrebbero esercitare i creditori contro i loro debitori.

Io quindi proporrei che si ammettesse l'articolo 5 della Commissione, e in fine della legge s'inserisse un articolo transitorio in cui fosse detto che l'articolo 5 non andrà in esecuzione che tra il periodo di quel termine che la Camera ravviserà conveniente, onde i creditori possano avere un margine sufficiente alla restituzione del capitale senza aumento d'interesse.

Per tal modo, o signori, si stabilirebbe per massima quel principio economico, giusto e conveniente sopra citato, e nello stesso tempo sarebbe eliminato affatto l'inconveniente gravissimo accennato dall'onorevole deputato Arnulfo, nonchè dagli altri oratori che opinarono nel suo senso.

TEGAS. Io veggio che i pericoli che si temono dalla libertà dell'interesse, sono precisamente i mali che ora produce il monopolio.

Diffatto, si teme che dalla libertà possa venire uno sprone ad aumentare la ragione dell'interesse, e che quindi i creditori approfittando di questo allargamento che la legge loro fa, vengano, o ad aumentare la ragione, od a mettere in subasta i beni del debitore ipotecario per entrare nel possesso dei loro capitali e per perceverne un frutto maggiore.

Ma io credo che si debba in questa materia distinguere tra il capitalista speculatore, ed il capitalista il quale non vuole che impiegare ad un discreto interesse, e colla maggior sicurezza possibile il suo capitale.

Ora nella cifra stata avanzata dall'onorevole Menabrea dei crediti ipotecari che sarebbero in scadenza, io non temo dilungarmi dal vero affermando, che la maggior parte di essi appartengono a quei capitalisti i quali altro non cercano che una sicurezza maggiore per il loro capitale, e per le annualità che ne riscuotono; e quindi è che difficilmente questi capitalisti si appiglieranno al mezzo di chiedere l'espropriazione forzata del debitore, a questo mezzo non essendosi appigliati quando avevano sin qui un interesse a farlo perchè esisteva il credito pubblico, il quale offriva, colle cedole e coi Buoni del Tesoro, maggiori vantaggi che il credito privato. Ma se si tratta di quei capitalisti i quali speculano, i quali vogliono col loro capitale stesso ottenere quel maggior profitto che si possa, io dico che in questo caso nè colle riserve che vogliamo fare, nè coi limiti che vogliamo imporre non veniamo per nulla a migliorare la sorte del debitore, il quale, potendo il creditore trarre un maggior profitto dal suo capitale, si troverà costretto dal creditore stesso a dover pagare il capitale.

Io convengo che la posizione di questo debitore è infelice; e lo è tanto più perchè mancano ancora, nel nostro paese, quegli istituti di credito fondiario i quali possano somministrare con un'ammortizzazione progressiva e lenta, mezzi accessibili al debitore per soddisfare il debito che si trovasse in mora di pagare. Ora se si tratta di una somma rilevante si troverà costretto alla espropriazione forzata, la quale si sa che ordinariamente si risolve nella rovina totale del debitore, perchè quand'anche l'ammontare del debito non raggiunga l'asse totale del patrimonio, sono tante le spese giudiziarie, tanti gli incumbenti che pur troppo la nostra procedura stabilisce che il proprietario non può se non colla total perdita del

patrimonio soddisfare al debito che in parte ipotecariamente lo gravava.

Mi pare quindi evidente che pei capitalisti i quali osservarono la legge non solo perchè legge, ma anche perchè non volevano dai loro capitali ritrarre un guadagno indiscreto, non vi è timore che tolto il limite alla tassa, vengano a richiedere dal debitore un interesse così grande, da porlo in condizione tristissima.

Ad ogni modo poi, qualora questa legge avesse per effetto di portare, al tempo della rinnovazione, l'interesse legale al saggio comune dei capitali, io dico che questo male sarebbe sempre minore di quel che ne verrebbe dal costringere il creditore a chiedere l'immediata restituzione del capitale. Quando un creditore si trova fra due vie, sceglierà piuttosto quella di ottenere dal debitore stesso un sufficiente aumento d'interesse senza espropriarlo, perchè sarà compensato del maggior guadagno che potrebbe fare ritirando il suo capitale, e impiegandolo in altro modo; e il debitore è salvato dal pericolo della subasta alla quale forse il creditore si appiglierebbe, sebbene di malincuore, quando vedesse che non gli conviene più di lasciare quel capitale presso il debitore, ma piuttosto di ritirarlo per trarne un maggior profitto.

Ora io veggio che nel caso concreto questo sarebbe sempre male minore che quelle della subasta, e quindi mi pare che l'effetto di questa legge, lungi dall'essere quello di aumentare il numero delle subaste dei beni, le diminuirà.

Io appartengo, o signori, ad una provincia, la quale essendo viticola, ebbe moltissimo a soffrire per le vicende agricole di questi ultimi anni; essa, pur troppo, e per le proprietà divise, e per la cattiva condizione del credito agrario, e per la lentezza della nostra procedura giudiziaria, e per gli ostacoli legislativi che, col pretesto di proteggere, opprimono la piccola proprietà, si trova in una condizione triste, per cui sono numerosissime le subaste ed anche fortissima l'usura. Tuttavia non temo che il togliere il limite dell'interesse venga ad aggravare questa condizione di cose, anzi spero sia alquanto migliorata.

Io non intendo dire che mi riprometta grandi benefizi da questa legge; ma la voto perchè trovo che è un passo che si fa nella via della libertà, per quella via che, secondo me, è la vera per giungere a fare qualche bene alla proprietà agricola, perchè io credo che il danno maggiore che ha avuto fin qui la proprietà agricola sia stato quello della tutela continua ed oppressiva della legge, la quale è venuta ad immobilizzarne talmente il suolo da annientarne il credito utile col viziosissimo sistema ipotecario vigente.

Dico viziosissimo, quantunque in confronto di quello francese si debba dire assai buono, ma in diritto ed a fronte di quella semplicità che si potrebbe rintracciare semplificando le varie parti del nostro sistema giudiziario, ed in confronto, massime, del sistema ipotecario della Germania, si vede che si potrebbe grandemente migliorare questo nostro sistema, sia colla maggiore pubblicità delle ipoteche, perchè, quando vi sono eccezioni, questa pubblicità rimane tutta distrutta, sia colla specialità delle ipoteche stesse, poichè, quando vi sono innumerevoli ipoteche legali e giudiziarie che colpiscono la generalità dei beni presenti e futuri del debitore, non è possibile avere un buon credito fondiario.

Di più vi ha, come già si diceva, un altro ostacolo, la non trasmissibilità del titolo ipotecario, per cui i capitali, lungi di affluire alle proprietà agricole, si investono più volentieri nelle ricchezze commerciali.

Da quanto sono venuto dicendo, io conchiudo che, dal togliere questo limite dell'interesse, non può venire alcun male

alla proprietà agraria; che se il togliere quest'ostacolo non può produrre quei benefici che si sperano, si è perchè non è il solo che si frapponga all'incremento del credito del suolo; che gli altri ostacoli stanno in parte nelle leggi, in parte nelle condizioni economiche della produzione agricola; ma che, non potendosi aggravare dall'abolizione di questo limite la condizione degli agricoltori, si debba fare questo primo passo.

Del resto poi, in quanto alla questione della scadenza di tutti questi titoli ipotecari, io comincerò per constatare che tutti questi titoli vengano da mutui, perchè io credo che questi crediti consistono in gran parte in quelle ipoteche dotate od altre, le quali sono bensì esigibili, ma non sempre si esigono a quelle scadenze in cui esse figurano.

Inoltre poi, ho ragione di dubitare anche dell'esattezza di tali dati statistici, perchè pur troppo, presso noi, non esiste una statistica ufficiale, che sarebbe pur necessaria onde poter farvi sopra assegnamento.

Quindi è che io credo che questi crediti si residuano a mutui privati di capitalisti timidi, i quali non vogliono dai loro capitali trarre un troppo forte interesse, ovvero ad ipoteche che derivano da altri titoli legali, e che quindi non hanno nelle loro scadenze tali caratteri di timore, onde credere che possa venir deteriorata la condizione dei debitori, tanto meno poi possano convertirsi in mutuo usurario. Poichè ordinariamente presso di noi il mutuo usurario si maschera sempre sotto altro contratto.

Ed una prova l'abbiamo pur troppo in un dato statistico che voglio anch'io presentare alla Camera, e che io credo possa in una certa misura indicare a quanto possano ascendere questi mutui palliati nel nostro paese, e quanto sia illusorio il ritegno che si spera dal limite dell'interesse legale; e questo dato è nelle vendite a termine di riscatto.

Dalla statistica ufficiale risulta che nel 1849 vi furono 4872 vendite a termine di riscatto. Ora, tutti sanno che queste vendite sono ordinariamente tutte mutui usurari palliati sotto tale forma, e che ben pochi dei beni così venduti a prezzo per lo più vilissimo, possono venir riscattati. Ora, mentre ciò prova che per i crediti ipotecari non c'è quel pericolo che si temeva dall'onorevole deputato Menabrea, prova, d'altra parte, che il limite dell'interesse esistente nel Codice civile non serve a nulla, perchè si trovano molti mezzi per eluderlo; prova, insomma, che questo limite è veramente illusorio.

Sì, o signori, quando esso non è nocivo, cioè quando non serve ad impedire la concorrenza tra i capitalisti onesti e gli usurari, e il tasso e il livello tra i capitali è per lo manco inutile, perchè il capitalista usurario trova un'altra forma con cui vestire il suo contratto. E questa è anche la ragione per cui i tribunali non puniscono mai, o ben raramente, coloro che abbiano prestato danaro ad usura.

Per queste considerazioni, io credo che la Camera possa senza esitazione approvare quest'articolo, nel quale si contiene la grande massima della libertà dell'interesse convenzionale; massima che non è solo voluta dalle teorie economiche, ma anche nella pratica non produrrà inconvenienti; perchè, in fatto d'economia, politica, io divido pure l'opinione che siavi una sola vera scienza economica, quella cioè che si basa sui fatti; scienza non ispeculativa, ma descrittiva, che esamina i fenomeni della ricchezza e ne induce le leggi generali.

Ora, se si sono scoperte queste massime generali si è che realmente si vedeva che il limite dell'interesse tendeva ad alzarne il saggio: e a premunirsi da chi? Non dai consumatori di capitali, ma essenzialmente da quelli i quali sono in questo caso i mutuatari. Quindi è che io credo che si possa, senza

timore, approvare questo articolo nel quale si contiene la sanzione della massima della libertà dell'interesse.

In quanto poi alla riserva che l'onorevole deputato Farina voleva fare proponendo un articolo addizionale, onde far sì che questi debitori non si trovino subito molestati dai creditori, ma dar loro un debito termine, si potrà forse accettare questa proposta; ma non la credo assolutamente necessaria, perchè in pratica, è questo un mio modo di vedere, non temo gli inconvenienti dagli onorevoli Arnolfo e Menabrea temuti: è però una cautela che non potrà menomamente guastare l'economia della legge, e quindi potrebbe essere introdotta. Ad ogni modo però la libertà sarà sancita, e credo che questo sarà di già un passo che si farà onde favorire la sorte dei mutuatari agricoli: ma questa sorte non sarà nè assicurata, nè migliorata, finchè non sarà fatta la riforma ipotecaria, finchè non si saranno create quelle istituzioni di credito che debbono servire a far sì che il mutuatario agricolo possa prendere a mutuo il capitale, e non sia costretto alla restituzione integrale di esso a more fisse, ma possa con una conveniente e rateata sdebitazione venire ad estinguere il debito stesso, e quindi destinare questi capitali mutuali all'applicazione proficua sia all'agricoltura, sia nella conversione del debito ipotecario attuale, in un debito ipotecario che paghi minor interesse; posto cioè che l'interesse del debito ipotecario attuale sia di 75 milioni all'anno, come diceva l'onorevole Menabrea, e possa farsi una riduzione della rendita annua di tale interesse.

Spero che ciò potrà farsi se si stabiliranno le società di credito fondiario; e se si stabiliranno in modo più prudente, più consentaneo alle nostre istituzioni di libertà, più razionale di quello che si fece in Francia, dove non fu troppo felice la prova per non essersi tolti gli ostacoli legislativi, che inceppano il movimento di ogni credito agrario.

PROPOSTA DI UN INDIRIZZO DI RINGRAZIAMENTO ALL'ESERCITO.

CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CADORNA C. Alcuni membri di questa Camera, stante l'opportunità che ora si è offerta, avrebbero intenzione di sottoporre al suo voto un indirizzo di ringraziamento all'armata.

Io chiederei alla Camera il permesso che questa proposta fosse messa per la prima all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Non facendosi opposizione, essa sarà posta all'ordine del giorno di domani.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. Do lettura anzitutto della proposizione del deputato Farina P. il quale propone:

« Che si aggiunga in fine della legge una disposizione transitoria, colla quale si prefigga un congruo termine per mettere in attività le disposizioni dell'articolo 3, rimandando a tal oggetto la legge alla Commissione. »

Il relatore ha la parola.

CAVOUR G. relatore. Io credo che l'onorevole Farina abbia fatto un'osservazione alla quale non si può nulla opporre in linea di procedura parlamentare.

Le cifre citate dall'onorevole Menabrea se provano qualche cosa, proverebbero che bisogna fare una disposizione transitoria, ma non mai distruggere un principio così chiaro come quello che si trova nella disposizione dell'articolo terzo.

È vero che non siamo più nel tempo in cui il legislatore aveva la pretesa di far leggi che dovessero durare eterne.

Sappiamo tutti che le nostre leggi sono sempre di natura alquanto transitoria; ma questo non debbe essere preso nel senso che una cosa che deve necessariamente finire al termine di un anno, o due tutto al più, debba essere messa sulla stessa linea che un articolo di legge, il quale nel nostro concetto deve prender posto nella nostra legislazione, e durare molti e molti anni, giacchè, come ho già detto, la Commissione ritiene, che se questa legge potrà essere modificata, essa verrà ancora allargata.

Credo che l'esperienza non ci consiglierà mai di restringere la libertà di contrattazione che diamo con una misura forse alquanto ristretta.

Ciò detto, credo che si debbano distinguere le due questioni, e per ora discutere soltanto l'articolo 5, riservando la questione di transazione pel momento in cui verrà in discussione la disposizione addizionale proposta dall'onorevole Farina. E qui dichiaro che la Commissione non l'accetta ancora, non essendosene ancora formata un'idea precisa; essa vorrebbe che l'onorevole Farina presentasse una formola compiuta. È già stata agitata nel seno della Commissione l'idea di far qualche cosa di transitorio, e ci siamo trovati in faccia ad ostacoli gravissimi. Credo che, quando l'onorevole Farina avrà ben formulato la sua proposta, la troveremo tale da non poterla accettare. Ad ogni modo però riservo l'opinione della Commissione, ed invito l'onorevole Farina a presentare una formola sulla quale si possa dire sì o no; onde egli non lasci a noi le difficoltà, serbandosi per sé il facile ufficio d'indicare in modo indefinito un mero desiderato. Riservo adunque il parere della Commissione, la quale delibererà quando sarà proposto un emendamento in forma legislativa.

Vengo ora a rispondere alquanto alle osservazioni che si sono fatte contro alle proposte della Commissione, ma mi limiterò all'articolo 5.

Ho detto che la Commissione non ha mai potuto supporre che si trattasse di portare qualche modificazione ai diritti legittimamente acquisiti dagli attuali creditori. Mentre parlava l'onorevole Menabrea ho avuto un momento di distrazione per leggere e firmare l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cadorna, e non aveva ben capito tutta la portata della sua proposta. Io credeva che egli si fosse associato a quello che aveva detto ieri l'onorevole Isola, il quale mi sembrava che nella sua proposta fosse andato un poco al di là dei principii generali del diritto, e avesse voluto proporre una cosa, la quale sarebbe stata la violazione di un diritto acquisito. Riconosco che l'onorevole Menabrea non aveva detto nulla di questo, e gli domando scusa di essermi male apposto.

Egli in seguito mi ha chiesto se realmente ammettessi la massima che fece tanto rumore nel secolo scorso in un'Assemblea di Francia che non ha lasciata molta buona memoria di sé: *Périssent les colonies plutôt qu'un prince*. Io dico che nel modo che fu applicata questa massima in Francia, la biasimo assolutamente, ma riconosco pure che non era dessa per la prima volta messa innanzi nell'Assemblea francese. Questa era antica massima degli stoici, scuola filosofica che ebbe una grande altezza, una grande sublimità di pensieri. Questa massima che era da essi ammessa generalmente, fu nell'antichità espressa in un'altra formola che ha riscosso l'ammirazione di molti. Essi dicevano: *fat iustitia et pereat mundus*. Io non dico di adottarla in tutti i sensi, ma dico che l'ammiro molto. Aggiungo che delle dottrine stoiche furono seguaci Papiniano, Ulpiano, Paolo, ed i maggiori giureconsulti romani.

L'onorevole Menabrea disse che nella mia relazione io ho

emesso il principio che i legislatori in molti casi non possono regolarsi a fil di logica. Questo è vero, specialmente quando si tratta di principii subordinati. Io dissi che ritenevo i principii dell'economia politica dimostrati, come è dimostrata qualunque verità fisica, ma ho detto nel tempo stesso che i principii economici non erano i soli che dovessero reggere le nazioni, che al disopra dei principii economici stavano i principii giuridici, stavano i principii morali. Ho detto che quelle leggi che furono fatte ad Atene e Roma contro l'usura, erano giustificate dal principio della necessità di mantenere la pace tra una popolazione in cui tutti i cittadini non erano capaci di difendersi abbastanza coi mezzi legali gli uni contro gli altri; per il che bisognava venire qualche volta al soccorso dei deboli contro i forti.

E qui mi cade in acconcio di rispondere ad una domanda mossami dall'onorevole Arnulfo: se cioè il danaro non fosse merce ad Atene ed a Roma come lo è ora tra noi.

Io dirògli prima che la questione dell'essere o no merce il danaro, è affatto distinta da quella dell'interesse. Intanto io credo potergli asserire che le verità economiche che sono vere oggigiorno, erano pur vere ad Atene ed a Roma, ma che allora non si conoscevano ancora, perchè lo spirito umano non le aveva scoperte, e non potevano per conseguenza servir di norma alla morale pubblica ed alla legislazione, perchè non è guari più di un secolo che sono venute alla luce del mondo e scientificamente dimostrate.

Quelle antiche leggi sull'usura erano dunque anche allora cattive sotto il rapporto economico, ma erano comandate da considerazioni giuridiche di maggior peso, e per questo noi vi facciamo plauso senza riserva.

Disse pure l'onorevole Arnulfo che egli non ammetteva che il danaro fosse una merce come le altre.

Io credo che nella relazione sia stato detto che il corrispettivo per cui si paga l'interesse, non è già l'uso del danaro o di qualsiasi altra cosa materiale, dissi che questo corrispettivo era l'aspettazione del capitalista, ossia il tempo, cosa affatto immateriale. Quindi in questo senso se si vuol dire che il danaro sia una merce privilegiata, io lo ammetto.

Ma nei tempi nostri tutti conoscono che il tempo è danaro, perchè il tempo va pagato quale aspettazione del capitalista a titolo d'interesse, benchè questa aspettazione non sia cosa materiale. Questa aspettazione poi per cui si paga l'interesse, è una cosa il cui valore si fissa eziandio col gran principio della offerta e della domanda, col principio che è riconosciuto da tutti come il vero regolatore dei prezzi, e che noi crediamo debba essere anche il regolatore del prezzo di quella aspettazione, in contraccambio della quale si paga l'interesse.

Gli onorevoli Arnulfo e Menabrea ci hanno minacciato della scadenza di 75 milioni all'anno di crediti ipotecari che vanno facendosi esigibili. Questo sarà più a proposito discuterlo quando venga in discussione l'articolo proposto dall'onorevole Farina.

Ora però mi limito a dire che in questi dati statistici si sono comprese, come osservò anche l'onorevole deputato Tegas, le ipoteche per doti, le ipoteche per evizione, le ipoteche per fitti dovuti per le locazioni, nelle quali si contemplan tre, quattro anni avvenire oltre ad una somma a calcolo per le degradazioni che possono occorrere e per le spese del giudizio; vi sono comprese molte cauzioni nelle quali talvolta accade che uomini i quali vogliono un lusso di precauzioni, prendano ipoteca e contro il principale obbligato e contro quegli che presta cauzione, il che fa una duplicazione. In tutte le iscrizioni poi si calcola una certa somma per interessi e spese eventuali prevedibili, dimodochè ciò riduce di molto la somma

reale dei debiti in confronto di quella apparente dai registri delle ipoteche. D'altronde poi credo che non si sia fatto uno spoglio veramente compiuto dei registri ipotecari, il che avrebbe portata una spesa grandissima.

Del resto, tutto questo non mi par che sia concludente. Quanto la Commissione ha detto circa le cause che direttamente determinano il tasso dell'interesse, ossia il valore del tempo e dell'aspettazione dei capitalisti, credo che neppure gli onorevoli opposenti lo abbiano contestato. La nostra sentenza su ciò non venne combattuta nemmeno da quelli che iù fortemente hanno avvertato questa legge.

Ora io domando se, votandosi questa legge, verrà diminuito el valore di un centesimo il capitale che esiste nel paese. Non lo credo, nè credo che altri voglia asserirlo. Peraltro, ogni capitalista ha la tendenza di far valere il suo capitale; questo costituisce l'offerta dei capitali; e l'offerta non diminuirà anzi aumenterà forse alquanto perchè il capitalista, essendo meno inceppato nelle stipulazioni, piuttosto di lasciare il suo danaro inoperoso nella cassa, o in deposito alla Banca con poco utile, come ora accade, preferirà impiegarlo in mutui resi per lui più proficui.

D'altra parte, ammesso che anche la domanda aumenti un poco, già avvertiva l'onorevole Tegas che questo sarà non un male, ma un bene. Infatti, nello stato attuale vi sono centinaia di piccoli proprietari i quali gemono sotto il peso di debiti che essi non possono pagare; quindi l'espropriazione li minaccia, e con essa la miseria, perchè, scaduta la loro mora, si trovano alla mercè del creditore, che può essere umano, ma può anche non esserlo. Se questo debitore potesse trovar danaro all'otto, o al dieci per cento, molte volte lo farebbe volentieri per salvarsi dalla totale sua rovina.

Quelli adunque che tanto si preoccupano del pericolo che il proprietario venga a pagare più del cinque per cento, dovrebbero anche pensare che talvolta a questi converrebbe prendere danaro anche al dieci. Ora poi, per l'incoerenza della legge esistente, ciò non gli è permesso. Egli forse talvolta potrebbe trovare chi gli somministrasse danaro al dieci per cento; ma siccome la legge proibisce che si stipuli più del cinque, non ha altra risorsa che gettarsi in braccio di quegli usurai che giustificano l'immagine citata dall'onorevole Chenal del *Shylock* di Shakespeare. E questi gli faranno poi pagare il cinquanta o il sessanta.

Dunque un leggero aumento nell'interesse, conseguenza della libertà, non sarà oneroso al piccolo proprietario minacciato della subastazione, mentre invece la disposizione restrittiva che si vuol mantenere a suo beneficio, lo condanna alla miseria.

E qui risponderò anche all'onorevole deputato Sineo che la Commissione deplora quanto lui la condizione di alcune provincie viticole. Ma sono appunto le provincie miserabili che hanno bisogno che i capitali vi affluiscano. I capitalisti poi non manderanno certamente i loro capitali in provincie lontane per essere collocati al solo 5 per cento. Permettete di prendere il 10, ed essi vi manderanno i loro capitali.

L'onorevole Farina ha detto che l'offerta dei capitali era minore della richiesta.

In commercio questo non si può dire, perchè si sa che c'è sempre equazione perfetta tra l'offerta e la domanda, perchè il prezzo corrente si fissa precisamente a quella meta da cui risulta che c'è equazione tra l'offerta e la domanda.

Rispetto poi ai collocamenti ipotecari, l'asserzione dell'onorevole Farina è vera, a cagione della nostra legislazione diventata anormale.

Vi sono al giorno d'oggi migliaia di proprietari i quali con-

sidererebbero come un gran beneficio di trovar danaro al 5 per cento; ma vi sono pochi capitalisti che vogliano dar danaro a mutuo a questa tassa, mentre trovano a collocarlo diversamente con maggior utile. Lasciamo la libertà, e quelli troveranno danaro al 7, all'8 per cento, ma infine lo troveranno; ed anche pagandolo caro, sarà per loro un gran beneficio: allora poi l'offerta si equilibrerà naturalmente colla domanda.

L'onorevole Sineo diceva che noi vogliamo far scomparire l'usura col togliere il limite legale, come si farebbe scomparire il furto proclamando la comunione dei beni.

Io non ammetto questa proposizione. Io credo che la proprietà nasca da sentimenti radicali nelle viscere della natura umana. Ma questa non è la questione. La Commissione ha voluto togliere intieramente la parola *usura* dal nostro Codice e dalla nostra legislazione. Rimarrà poi anche la detta parola applicabile nel Codice della morale? Questa è una questione, sulla quale mi permetterò di dire, fra breve, alcune parole.

Ora, solo affermo che la parola *usura* non avrà più senso nella legislazione, non avrà più, come suol dirsi, senso giuridico.

Con questo non voglio dire che nei contratti di mutuo non possano accadere molte cose turpi ed immorali, che la legge e l'opinione pubblica puniscono; ma le stesse cose si possono fare in un contratto qualunque, le stesse immoralità si possono commettere, per esempio, in un contratto di locazione. Se un locatore agisce con troppa durezza col suo conduttore, se lo inganna sulla casa locata, fa male; ma non è stato necessario di creare una parola apposita per indicare questo genere di immoralità.

Io credo che molte circostanze storiche hanno fatto sì che fu una volta ragionevole applicare il nome speciale di *usura* alle immoralità che si potevano commettere nei contratti di mutui fruttiferi; ma credo che adesso, coi pregiudizi che si sono poi formati coll'andare dei secoli su questa misura, coi pregiudizi che hanno offuscato anche menti di primo ordine, che hanno soggiogati anche pensatori profondissimi, questa parola *usura* contribuisca a mantenere illusioni pericolose.

Io sono convinto che, quando avremo cancellata interamente dalla nostra legislazione la parola *usura*, avverrà quello che è avvenuto pel libero commercio dei cereali.

Ricorderanno tutti che nel secolo scorso, quando vi era una piccola deficienza sui raccolti, quando in un paese mancava la quinta o la sesta parte dei generi alimentari necessari alla sussistenza della popolazione, quando insomma i cereali aumentavano di prezzo, tutti sorgevano e dicevano: sono gli incettatori dei grani, sono i monopolisti che vogliono far morire di fame il povero popolo, sono essi la causa della carestia, e si mandavano loro tutte quelle imprecazioni che l'onorevole Chenal mandava agli usurai nella seduta di lunedì. Che cosa si è fatto col progresso e colla civilizzazione? Si è proclamata piena libertà del commercio dei grani e del pane, venne tolta la tassa annonaria, e la facoltà data a certe autorità di andare a far l'inventario nei magazzini dei privati. Adesso dove sono i monopolisti, dove gli incettatori di grano? Sono scomparsi. Creda pure la Camera, che quando fra dieci anni sarà da noi ammessa anche la libertà di commercio su quella merce che l'onorevole Arnulfo chiama danaro, che io chiamo tempo, e quando quella verità, che il tempo è danaro, sarà conosciuta anche dai bambini, non si parlerà più di usurai più di quello che oggi si possa parlare di incettatori di grano e di monopolisti del pane che vogliono affamare il povero popolo.

E potrei andare anche un po' più in là e citare l'epoca in cui le stesse malattie contagiose erano motivo di queste false

voci. Non vi poteva essere peste senz'chè sorgessero subito invenzioni e fantasie di untori. Erano sempre gli untori che avevano prodotte tali malattie, perchè non si ammetteva che un'epidemia potesse aver luogo per cause naturali; e la fantasia del popolo suscitava questi untori, uccideva innocenti, e rendeva le epidemie molto peggiori. Io sono persuaso che anche gli usurai spariranno come quegli untori. Ora poi, se me lo permette la Camera, le dirò che non mi basta di aver trattato la questione dal lato puramente giuridico, e che perciò le domando licenza di aggiungere ancora qualche parola per trattarla dal lato morale, che mi sta molto a cuore, perchè, come fu detto nella relazione, la Commissione sente di potersi presentare colla fronte alta, e di non aver violato nessun principio nè morale nè religioso.

E qui mi spiace di essere obbligato a trovarmi in contraddizione coll'onorevole conte Della Motta. Egli ha detto, senza veruna riserva, che credeva l'usura essere non solo condannata dalle leggi umane transitorie, ma che lo era da una legge naturale, epperò immutabile.

So che questa opinione fu sostenuta da uomini sommi, e non mi stupisce che la divida l'onorevole deputato Della Motta. Io la rispetto come opinione teorica, ma mi pare che vi siano argomenti evidenti in senso contrario.

Ecco quello che potrei ammettere nella dottrina dell'onorevole Della Motta. Dato uno stato di società tale quale esisteva a Roma e ad Atene, o quale fu in tutta l'Europa del medio evo, l'uomo che vede che il valore e commercio del tempo non è capito dalle popolazioni sue coetanee, e che quindi dai contratti feneratizi nascono molti mali e molti dissidi, nascono sovente appelli alle armi e stragi; quell'uomo, io dico, è obbligato dal diritto naturale ad astenersi da questo commercio, quantunque sia economicamente normale. Allora però è obbligato ad astenersene in virtù di un principio di diritto naturale, che si chiama il principio della *coesistenza pacifica*.

Tutti gli scrittori di filosofia del diritto ammettono che il principio della *coesistenza pacifica* sia dominatore in tutto il diritto. Se nell'antica Roma non si poteva mantenere la pace fra i patrizi ed i plebei, tenendo la tassa dell'usura al di là del 12 per cento, Appio Claudio sicuramente non doveva continuare a fare l'usuraio; ma è perchè su questo fondavasi la tirannide ed in questo senso era contraria al diritto naturale. Ma se si vuole ancora oggi sostenere che sia contraria al diritto naturale in virtù di una lesione della giustizia commutativa, cioè che non ci sia ragione naturale che giustifichi che l'aspettazione di un capitalista si paghi nello stesso modo che si paga la fatica di un lavorante (questi sono i due elementi della ricchezza e della produzione, cioè la fatica del lavorante e l'aspettazione del capitalista), io credo che si faccia violenza alla natura delle cose.

E poichè si è anche parlato dal lato religioso, io dico che questa mia opinione è anche teologicamente probabile, e fu sostenuta da un gran numero di moralisti religiosi, i quali dissero che *la legge del principe*, per servirmi della loro espressione, cioè a dire la legge civile, basta per giustificare un interesse.

Quanto poi al dire che il mutuo è di sua natura gratuito, questa è questione di mere parole. Certamente se io dico che per mutuo intendo il prestito gratuito, e volendo poi tradurre questa frase, affermo che il prestito gratuito è naturalmente gratuito, ciò riesce una fanciullaggine. Ma la questione non è questa: si tratta di sapere se, oltre a questo prestito gratuito di cose fungibili, non sia legittimo e naturale il prestito non gratuito di cose pure fungibili; se non sia naturale che in uno Stato in cui questo non compromette la pace pubblica, se uno

non possa, in virtù delle cause naturali che determinano il prezzo di tutte le cose, dare oggi venti, per ricevere, l'anno venturo, ventuno.

Al punto di vista della giustizia commutativa, non mi pare che si possa sostenere l'opinione che oggi ancor trova iniqua tale convenzione.

Dichiaro però che riconosco all'opinione dell'onorevole deputato Della Motta il valore di opinione probabile, come io credo che egli vorrà riconoscerlo nella mia.

Poste poi le cose in questi termini, che cosa deve fare il legislatore? Il legislatore, prendendo le cose in questi termini, fa egli qualche violenza, o perturba egli le coscienze di quelli a cui pare che la legge non basti a tutelare le loro coscienze, quando esigessero da un loro debitore l'8 per cento? No, sicuramente.

Quelli che continueranno a credere di aver bisogno di un titolo estrinseco al mutuo per ricevere un interesse, si limiteranno a ricevere quello che loro spetterà secondo questo stesso titolo; ma la legge non farà loro nessuna violenza.

All'opposto, ritenuto che nell'economia politica non è più questione circa la convenienza di lasciare libero questo commercio come gli altri, se la legge si regolasse sull'opinione più restrittiva dell'onorevole deputato Della Motta (che io rispetto molto), se questa restrizione si volesse imporre ad altre coscienze, sarebbe una restrizione gravatoria.

Passando ora ad altro argomento, dirò che fu dall'onorevole ministro di grazia e giustizia accennato, relativamente a quest'articolo terzo che stiamo esaminando, ad una discussione luminosa che ebbe luogo in un altro recinto.

Ho già detto che la Commissione fu piena di riguardi per tutto il senno, per tutta l'esperienza che si trova in quell'altro ramo del Parlamento. Anzi noi abbiamo tenuto conto delle dilucidazioni che ha colà ricevuto questa questione, ed indi ci furono suggerite quelle misure di precauzione e di temperamento che abbiamo sottoposte alla Camera per tutelare ancora in qualche modo la classe dei mutuatari, la quale venne sempre specialmente tutelata da ben venticinque secoli, cominciando cioè da Solone.

In tal sentimento è entrata la Commissione, in gran parte per quel senso di rispetto che professa per un consesso così autorevole, e per opinioni che si trovano pure divise da moltissime persone gravi in tutto il nostro paese. Quindi difenderemo gli articoli 6 e 7, che saranno, già lo sappiamo, impugnati in un altro senso, cioè come dettati da soverchia cautela; dovrò allora mutare linguaggio difendendomi da appunti di altro genere; ma ora credo di potere sostenere che la Commissione non ha dimenticato i riguardi che si debbono reciprocamente i grandi corpi dello Stato.

Per tutte queste ragioni, spero che la Camera vorrà ammettere la prima parte dell'articolo 3.

Sulla questione poi di nullità, mi riservo di rispondere più tardi agli onorevoli Isola e Ricardi.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Proposizione del deputato Cadorna per un indirizzo di ringraziamento all'esercito;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della tassa degli interessi;
- 3° Bilancio passivo degli esteri per l'anno 1857;
- 4° Bilancio passivo del dicastero delle finanze pel 1857;
- 5° Discussione del progetto di legge per assegnamenti di aspettativa agli attuari non provvisti d'impiego.